

§ 5.3.339 – L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

Settore: **Codici regionali**

Regione: **Sicilia**

Materia: **5. finanza e contabilità**

Capitolo: **5.3 norme finanziarie e di bilancio**

Data: **03/05/2001**

Numero: **6**

Sommario

[Art. 1.](#) Risultati differenziali.

[Art. 2.](#) Fondi globali e tabelle.

[Art. 3.](#) Contributo di solidarietà nazionale.

[Art. 4.](#) Disposizioni in materia di residui attivi.

[Art. 5.](#) Tributo ambientale.

[Art. 6.](#) Tassa per i rifiuti solidi urbani.

[Art. 7.](#) Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio

[Art. 8.](#) Recupero fondi di rotazione.

[Art. 9.](#) Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

[Art. 10.](#) Reiscrizione di somme perente.

[Art. 11.](#) Rinnovi contrattuali.

[Art. 12.](#) Fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e fondo efficienza servizi.

[Art. 13.](#) Strutture museali.

[Art. 14.](#) Museo archeologico in Catania.

[Art. 15.](#) Atlante linguistico.

[Art. 16.](#) Museo degli arazzi di Marsala.

[Art. 17.](#) Teatro comunale di Caltanissetta.

[Art. 18.](#) Museo interdisciplinare di Caltanissetta.

[Art. 19.](#) Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi.

[Art. 20.](#) Teatro Pirandello di Agrigento.

[Art. 21.](#) Parco Museo Jalari.

[Art. 22.](#) (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

[Art. 23.](#) Archivio dell'Autonomia siciliana.

[Art. 24.](#) Personale docente universitario.

[Art. 25.](#) Scuola regionale di sport.

[Art. 26.](#) Banca del sangue cordonale.

[Art. 27.](#) Trasporto non di linea in servizio di piazza.

[Art. 28.](#) Filiera lattiero casearia.

[Art. 29.](#) Cartolarizzazione dei crediti delle imprese.

[Art. 30.](#) Cartolarizzazione dei crediti della sanità.

- Art. 31.** Mondiali di ciclismo 1994.
- Art. 32.** Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.
- Art. 33.** Cerisdi.
- Art. 34.** Polo universitario di Enna.
- Art. 35.** Definizione rapporti economici Regione-Università di Palermo.
- Art. 36.** Cofinanziamenti regionali.
- Art. 37.** Servizio di riscossione.
- Art. 38.** Assegnazioni alle province regionali.
- Art. 39.** Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap.
- Art. 40.** Anticipazioni contributi comunitari.
- Art. 41.** Reiscrizione.
- Art. 42.** Garanzie in favore IACP di Catania.
- Art. 43.** Esecuzione opere.
- Art. 44.** Interventi in favore dei lavoratori della K&M.
- Art. 45.** Attività ispettiva.
- Art. 46.** Teatro stabile di Palermo.
- Art. 47.** Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo.
- Art. 48.** Contributo straordinario ARCES.
- Art. 49.** Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata.
- Art. 50.** Vittime della mafia.
- Art. 51.** Fruizione sociale beni confiscati alla mafia.
- Art. 52.** Integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 47/1977 e alla legge regionale n. 10/1999.
- Art. 53.** Contabilità economico-patrimoniale.
- Art. 54.** Contributi legge regionale n. 26/2000.
- Art. 55.**
- Art. 56.** Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini.
- Art. 57.** Attuazione organica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- Art. 58.** Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.
- Art. 59.** (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- Art. 60.** (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- Art. 61.** Incarichi.
- Art. 62.** (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- Art. 63.** Utilizzazione personale RESAIS.
- Art. 64.** Aree artigianali SIRAP.
- Art. 65.** Convenzione con organismi di ricerca scientifica.
- Art. 66.** CIAPI di Palermo e Priolo.
- Art. 67.** Adeguamento strutture sanitarie.
- Art. 68.** Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola.
- Art. 69.** Acquisizione beni mobili ed immobili
- Art. 70.** Utilizzo beni immobili.

- [Art. 71.](#) Collegamenti isole minori.
- [Art. 72.](#) Contributi ASI.
- [Art. 73.](#) Controlli ASI.
- [Art. 74.](#) Contributi trasporti turistici.
- [Art. 75.](#) Garanzie soci cooperative.
- [Art. 76.](#) Cessione di crediti nel settore agricolo.
- [Art. 77.](#) Destinazione saldi liquidazione enti economici.
- [Art. 78.](#) Svolgimento attività informatiche.
- [Art. 79.](#) Collegio revisori dei conti.
- [Art. 80.](#) Gestione unificata delle spese.
- [Art. 81.](#) Contributi per la formazione civile degli alunni.
- [Art. 82.](#) Destinazione indennità pecuniaria.
- [Art. 83.](#) Compensi presidenti organi collegiali.
- [Art. 84.](#) (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- [Art. 85.](#) Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici.
- [Art. 86.](#) Esercizio attribuzioni.
- [Art. 87.](#)
- [Art. 88.](#)
- [Art. 89.](#) Norme urbanistiche.
- [Art. 90.](#) Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
- [Art. 91.](#) Norme sulla valutazione di impatto ambientale.
- [Art. 92.](#) Accertamento requisiti soci cooperative edilizie.
- [Art. 93.](#) Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della legge regionale n. 26/2000.
- [Art. 94.](#)
- [Art. 95.](#) Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica.
- [Art. 96.](#) (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
- [Art. 97.](#) Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata.
- [Art. 98.](#) Canoni di locazione.
- [Art. 99.](#) Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici.
- [Art. 100.](#) Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche.
- [Art. 101.](#) Finalità.
- [Art. 102.](#) Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006.
- [Art. 103.](#) Interventi statali e comunitari.
- [Art. 104.](#) Interventi POP 1990-1993. Proroga termini.
- [Art. 105.](#) Costituzione società mista.
- [Art. 106.](#) Programmi triennali opere pubbliche.
- [Art. 107.](#) Programmi regionali opere pubbliche.
- [Art. 108.](#) Appalti di servizi.
- [Art. 109.](#) Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.
- [Art. 110.](#) Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
- [Art. 111.](#) Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie.

- [Art. 112.](#) Associazionismo d'impresa.
- [Art. 113.](#) Aiuti all'investimento per il commercio.
- [Art. 114.](#) Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca.
- [Art. 115.](#) Interventi concessi dall'IRCAC.
- [Art. 116.](#) Interventi concessi dall'IRFIS.
- [Art. 117.](#) Regimi di aiuto esenti.
- [Art. 118.](#) Contratti di programma regionali.
- [Art. 119.](#) Sgravi fiscali.
- [Art. 120.](#) Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali.
- [Art. 121.](#) Istituzione dell'organismo pagatore regionale.
- [Art. 122.](#) Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali.
- [Art. 123.](#) Programmi di intervento.
- [Art. 124.](#) Pareri tecnici.
- [Art. 125.](#) Nulla osta Ente parco.
- [Art. 126.](#) Comitato esecutivo.
- [Art. 127.](#) Fondo per la progettazione.
- [Art. 128.](#) Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali.
- [Art. 129.](#) Ente parco fluviale dell'Alcantara.
- [Art. 130.](#) Piano stralcio di bacino.
- [Art. 131.](#) Pareri. Riduzione di termini.
- [Art. 132.](#) Autorizzazione integrata ambientale.
- [Art. 133.](#) Effetti della manovra finanziaria.
- [Art. 134.](#)
-

§ 5.3.339 – L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001.

(G.U.R. 7 maggio 2001, n. 21).

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1. Risultati differenziali.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#) e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2001 resta determinato in termini di competenza in lire 463,475 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato in termini di competenza in lire 1.000 miliardi.

2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per gli anni 2002 e 2003 è determinato un saldo netto da finanziare ed impiegare rispettivamente pari a lire 131,475 miliardi e a lire 705,603 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 2002 pari a lire 800 miliardi.

3. Ai sensi dell'articolo 18 della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#), e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della [legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6](#).

4. In relazione all'assegnazione a favore della Regione, disposta dall'articolo 137 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 21 miliardi a decorrere dall'anno 2001, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 200 miliardi di lire, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'anno 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione del relativo credito. L'entrata derivante dalle operazioni finanziarie di cui al presente comma, prevista per l'anno 2001 in lire 200 miliardi, è vincolata al finanziamento di interventi diretti a:

- a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese per 30.400.000 euro ^[1];
- b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo per 30.400.000 euro ^[2];
- c) sostenere iniziative ed investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi per 30.400.000 euro ^[3];
- d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro ^[4].

5. L'erogazione delle somme di cui al comma 4 è subordinata alla definizione delle operazioni di attualizzazione del limite di impegno assegnato dallo Stato.

6. Il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare un programma di interventi per gli obiettivi di cui alla lettera d) del comma 4, per opere di interesse sociale e infrastrutture primarie, utilizzando, altresì, le ulteriori risorse finanziarie assegnate dallo Stato con il comma 148 dell'articolo 4 della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#) per le quali non si applica il comma 5 del presente articolo. Per la definizione del programma di interventi è costituito apposito comitato tecnico ^[5].

Art. 2. Fondi globali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#), e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegata alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2001, 2002 e 2003, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico- finanziaria, sono quelle indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

Art. 3. Contributo di solidarietà nazionale.

1. ^[6].

2. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2000 dall'articolo 1, comma 3, della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), come sostituito dal comma 1, sono effettuate entro l'esercizio 2001, con imputazione alla competenza dell'esercizio medesimo.

3. Ai fini dell'ottimizzazione del risultato finanziario derivante dalla cessione del credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare le garanzie fidejussorie richieste.

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi.

1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1999 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili ed i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.

2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 2000.

3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

Art. 5. Tributo ambientale. ^[7]

[1. Allo scopo di finanziare investimenti finalizzati a ridurre e prevenire il potenziale danno ambientale derivante dalle condotte installate sul territorio della Regione siciliana, nelle quali è contenuto il gas metano, è istituito un tributo ambientale il cui gettito è destinato a finanziare iniziative volte alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente con particolare riguardo alle aree interessate dalla presenza di tali condotte.

2. Il tributo trova applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'anno 2002 il gettito è valutato in 123.949 migliaia di euro. Presupposto del tributo è la proprietà dei gasdotti, nei quali è contenuto il gas, ricadenti nel territorio della Regione siciliana.

4. I soggetti passivi del tributo sono i proprietari dei gasdotti con condotte classificabili di prima specie di cui al comma 3 che effettuano almeno una delle seguenti attività: trasporto, distribuzione, vendita, acquisto.

5. Ai fini del tributo per gasdotto si intende l'insieme di tubi, curve, raccordi, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per il trasporto e la distribuzione del gas naturale.

6. La base imponibile è costituita dal volume dei gasdotti, misurato in metri cubi, classificabili in condotte di prima specie, ai sensi del decreto ministeriale 24 novembre 1984, recante norme di regolamentazione, ai fini della sicurezza, degli impianti di trasporto e di distribuzione di gas

naturale a mezzo di condotte.

7. Il tributo è determinato per periodo di imposta annuale sulla base imponibile di cui al comma 6.

8. La misura del tributo è stabilita con apposita legge della Regione siciliana da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Qualora entro il suddetto termine non venga stabilita una nuova misura si intende prorogata quella dell'anno precedente aumentata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo calcolato al 31 dicembre dell'anno che immediatamente precede quello di imposizione. Per l'anno 2002 il tributo è determinato nella misura di 153 euro per metro cubo di gasdotto.

9. Per i tratti di gasdotto ricadenti su suolo privato la misura di cui al comma 8 è ridotta del 10 per cento.

10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi di cui al comma 4 per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratta la proprietà; a tal fine il mese durante il quale la proprietà si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Limitatamente al mese di febbraio negli anni solari non bisestili, nel particolare caso in cui la proprietà sia stata per soli quattordici giorni, è tenuto a corrispondere il tributo per l'intero mese il soggetto divenuto proprietario del gasdotto a partire dal giorno quindici.

11. Il versamento del tributo deve essere effettuato direttamente alle casse regionali entro la fine di ciascun mese in rate mensili, ciascuna pari ad $1/n$ del tributo dovuto per l'anno solare in corso, intendendo per "n" il numero di mesi di effettiva proprietà nel corso dell'anno solare di imposizione. Le somme devono essere arrotondate all'euro intero per eccesso per frazioni di euro non inferiori ai cinquanta centesimi o per difetto per frazioni di euro inferiori ai cinquanta centesimi.

12. I soggetti passivi del tributo devono presentare una dichiarazione annuale, contenente gli elementi necessari a quantificare l'importo dovuto, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Qualora, entro lo stesso termine non venga presentata una nuova dichiarazione, la stessa si intende prorogata per l'anno successivo.

13. I soggetti passivi che nel corso dell'anno non sono più proprietari di gasdotti devono presentare apposita dichiarazione di cessazione entro lo stesso termine di cui al comma 12. In caso di mancata presentazione della stessa il tributo è dovuto per l'intero anno solare, mentre non è dovuto per gli anni successivi qualora il contribuente dimostri debitamente di non essere più soggetto passivo.

14. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di versamento del tributo alle casse regionali. Con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale finanze e credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale industria, da emanarsi entro il 31 dicembre 2002, sono approvati il modello della dichiarazione annuale nonché le modalità di presentazione della stessa.

15. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida il tributo. L'Assessorato emette avviso di liquidazione con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento della imposta.

16. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'accertamento in rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato recante anche la liquidazione

dell'imposta o della maggiore imposta dovuta nonché delle sanzioni e degli interessi. L'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare.

17. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti nonché effettuare ispezioni avvalendosi di tecnici dell'Amministrazione regionale.

18. La notifica dell'avviso di liquidazione nonché dell'avviso di accertamento può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

19. Le somme liquidate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità di cui al comma 14, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#) e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#). Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

20. Il contribuente può richiedere all'Assessorato del bilancio e delle finanze il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali sino alla data di ordinativo di pagamento.

21. In caso di mancato versamento, in tutto o in parte, o tardivo versamento di ogni singola rata entro i termini di cui al comma 11 si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

22. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta.

23. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

24. Le sanzioni indicate ai commi 22 e 23 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

25. In materia di sanzioni, per quanto non previsto dal presente articolo, trovano applicazione le norme contenute nel [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) e successive modifiche ed integrazioni che disciplinano il sistema sanzionatorio in materia tributaria.

26. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi al tasso legale.

27. Le controversie sono attribuite alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#).

Art. 6. Tassa per i rifiuti solidi urbani.

1. L'importo della tassa ed accessori dovuti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani

per i locali adibiti a sede di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado non può superare la categoria iniziale delle relative tariffe.

2. L'onere relativo alla tassa ed accessori di cui al comma 1 è posto a carico dei comuni per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali, ed alle province per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) e successive modifiche ed integrazioni ^[8].

Art. 7. Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio ^[9]

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.

Art. 8. Recupero fondi di rotazione.

1. I fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia S.p.A. ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

- [legge regionale 4 giugno 1980, n. 55](#), articolo 15 e successive modifiche ed integrazioni lire 35.000 milioni;

- [legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#), articolo 47 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni.

2. I fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi delle seguenti leggi sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

- [legge regionale 5 agosto 1957, n. 51](#), articolo 11 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento allo stanziamento disposto

dall'articolo 26 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 25](#) (prestiti partecipativi) lire 20.000 milioni;

- [legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#), articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 5.000 milioni;

- [legge regionale 12 aprile 1967, n. 46](#), articolo 1 e successive modifiche ed integrazioni lire 2.000 milioni.

3. I fondi di rotazione istituiti presso l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) ai sensi delle seguenti leggi regionali sono ridotti dell'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

- [legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1](#), articolo 19 e successive modifiche ed integrazioni lire 496 milioni;

- [legge regionale 27 maggio 1987, n. 27](#), articolo 11 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.055 milioni;

- [legge regionale 8 novembre 1988, n. 34](#), articolo 18 e successive modifiche ed integrazioni lire 1.314 milioni.

4. Il fondo di rotazione istituito presso l'Ente di sviluppo agricolo (ESA) ai sensi dell'articolo 14 della [legge regionale 12 maggio 1959, n. 21](#) e successive modifiche ed integrazioni è ridotto

dell'importo di lire 35.000 milioni.

5. Le disponibilità derivanti dalle riduzioni di cui al presente articolo sono versate in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

Art. 9. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1992 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 2000. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#) e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della [legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#).

2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.

3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1999 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1998, ad eccezione degli interventi disposti dalla [legge regionale 11 aprile 1981, n. 61](#) e successive modifiche ed integrazioni, o qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici fino all'esercizio 1995 cui, alla chiusura dell'esercizio 2000, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 2000 medesimo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 20, comma 3, della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10](#) e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data.

5. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 2000.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

7. Le disposizioni dell'articolo 6, commi 2 e 4, della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), non si applicano agli impegni di spesa scaturenti dall'applicazione della [legge regionale 9 agosto 1988, n. 15](#), relativi agli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, per i quali alla data del 31 dicembre 2000 siano state avviate le procedure per l'utilizzo dei relativi finanziamenti.

Art. 10. Reiscrizione di somme perente.

1. Le somme perente di cui all'articolo 10 della [legge regionale 18 giugno 1977, n. 39](#), sostituito dall'articolo 52 della [legge regionale 15 maggio 1986, n. 27](#) (capitolo ex 85359), escluse quelle per

la concessione di contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'articolo 2, comma 6, dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3052 del 31 marzo 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#), come modificato dall'articolo 64 della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#), le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato del Ministro dell'interno per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 6, della citata ordinanza ministeriale.

Art. 11. Rinnovi contrattuali.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 il fondo di cui all'articolo 9 della [legge regionale 19 giugno 1991, n. 38](#) e successive modifiche ed integrazioni è destinato alla contrattazione economica biennale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato escluso quello con qualifica dirigenziale.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 nel bilancio della Regione è istituito un fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale, prevista dall'articolo 13 della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#).

2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ^[10].

3. - 4. ^[11].

5. Al fondo destinato alla contrattazione economica biennale per il personale con qualifica dirigenziale di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi da 2 a 6, della [legge regionale 19 giugno 1991, n. 38](#) e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 43.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 8.900 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

7. Il fondo di cui al comma 2 è determinato in lire 11.000 milioni per l'anno 2001 relativamente agli oneri per il biennio 2000-2001 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione ^[12].

Art. 12. Fondo di cui all'articolo 13 della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#) e fondo efficienza servizi.

1. Ai sensi dell'articolo 13 della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), e per la prima applicazione dell'articolo medesimo, è istituito nel bilancio della Regione per l'esercizio 2001 - rubrica bilancio e tesoro il fondo per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con una dotazione finanziaria di lire 60.000 milioni.

2. Con decreto del Presidente della Regione sono stabilite le linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i rami dell'Amministrazione regionale con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze in base alle linee guida di cui al comma 2 e sentite le

competenti amministrazioni.

4. In dipendenza dell'applicazione del comma 1 lo stanziamento per fondo efficienza servizi destinato al finanziamento della parte variabile della retribuzione del personale è rideterminato in lire 100.000 milioni per l'anno 2001 ed è destinato esclusivamente al personale con qualifica diversa da quella dirigenziale; per gli anni successivi detto stanziamento viene previsto nel medesimo importo dell'anno 2001.

Art. 13. Strutture museali.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo di sistemi economici intorno alla fruizione dei beni artistici, archeologici e museali, di archeologia industriale e delle tradizioni popolari, sono concessi ai comuni nel cui territorio i beni stessi ricadono contributi per la istituzione, il potenziamento e la gestione di strutture museali, nonché per l'adeguamento ambientale di elementi architettonici in centri storici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l'esercizio finanziario 2001, di cui lire 1.000 milioni al comune di Centuripe per la gestione e l'acquisto di attrezzature necessarie per il buon funzionamento della struttura museale; 1.000 milioni al comune di Sciarra per la istituzione di un museo archeologico e delle tradizioni da utilizzare per la sistemazione di manufatto esistente anche se realizzato per finalità diverse; 1.000 milioni al comune di Casteltermini per il riattamento, la sistemazione e la manutenzione delle strutture del "Museo Miniera Cozzo Disi", per la realizzazione delle cui opere il comune si avvarrà del Corpo regionale delle miniere; 2.000 milioni destinati al comune di Calatafimi-Segesta per la istituzione del museo archeologico e per l'adattamento e la sistemazione di manufatto esistente, anche se realizzato per altre finalità nonché per gli arredi; 1.000 milioni al comune di Tremestieri Etneo per la realizzazione del "Museo del carretto siciliano", da destinare all'acquisizione o alla realizzazione del manufatto nonché alla sua sistemazione ed all'acquisizione dei beni da esporre; 1.000 milioni al comune di Bisacchino per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici a servizio della struttura; 500 milioni al comune di Siracusa per la sistemazione dei locali destinati al "Museo del mare" e 500 milioni per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura, per il "Museo del Teatro classico"; 500 milioni al comune di Alcamo per la realizzazione, all'interno del Castello dei Conti di Modica, del "Museo del vino e delle tradizioni"; lire 600 milioni al comune di Mistretta da destinare all'acquisizione e sistemazione di manufatti espositivi, nonché di manufatti attinenti le finalità museali; lire 700 milioni al comune di Mazara del Vallo al fine di realizzare un intervento di compatibilità architettonica tra gli edifici pubblici della Piazza della Repubblica; 800 milioni al comune di Gibellina per la manutenzione e valorizzazione delle opere d'arte contemporanea; 1.000 milioni al comune di Bronte per la sistemazione di manufatti espositivi e l'acquisto di strumenti tecnologici per l'istituzione del Museo della pietra lavica e delle tradizioni artigiane ed agricole dell'Etna, nei locali del Castello Nelson lire 500 milioni al comune di Chiaramonte Gulfi per l'acquisto di beni costituenti raccolta di mobili ed oggetti del periodo liberty e per la realizzazione di una casa museo del liberty in Chiaramonte Gulfi ^[13].

Art. 14. Museo archeologico in Catania.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare all'ente locale competente la somma di lire 1.000 milioni per l'acquisto o la realizzazione di elementi espositivi da ubicare nel sito museale in forza di protocollo d'intesa con la Regione per l'istituzione di un museo archeologico in Catania.

Art. 15. Atlante linguistico.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo per la realizzazione dell'Atlante linguistico della Sicilia e dell'Archivio delle parlate siciliane.

2. Nella convenzione di cui al comma 1 deve essere previsto che il Dipartimento di scienze filologiche e linguistiche dell'Università degli studi di Palermo si avvalga, per la realizzazione dell'Atlante, anche della collaborazione di docenti e ricercatori delle Università degli studi di Catania e Messina.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata per l'anno 2001 la somma di lire 1.000 milioni.

Art. 16. Museo degli arazzi di Marsala.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo di lire 400 milioni all'Associazione "Amici del Museo della Matrice - Museo degli Arazzi di Marsala", per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

2. Il contributo può essere utilizzato anche per il ripianamento finanziario delle gestioni di bilancio ^[14].

Art. 17. Teatro comunale di Caltanissetta.

1. Al Teatro comunale di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisizione di strumenti tecnologici e la realizzazione di materiali di scena.

Art. 18. Museo interdisciplinare di Caltanissetta.

1. Al Museo interdisciplinare di Caltanissetta è concesso, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 500 milioni per l'acquisto o la realizzazione di attrezzature espositive, didattiche e tecnologiche.

Art. 19. Celebrazioni Vincenzo Bellini e Giuseppe Verdi.

1. Al fine di incrementare il flusso turistico culturale e musicale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a predisporre un programma di iniziative, di intesa con l'Ente autonomo Teatro Bellini di Catania, per celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del grande compositore siciliano Vincenzo Bellini e per il centenario della morte di Giuseppe Verdi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 20. Teatro Pirandello di Agrigento.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 2001 al Teatro comunale Luigi Pirandello di Agrigento per la realizzazione o l'acquisto di attrezzature scenografiche, strumenti e materiali didattici e tecnologici per la scuola.

Art. 21. Parco Museo Jalari.

1. In considerazione della grande rilevanza culturale, etnografica, paesaggistica ed ambientale ed al fine di incrementare le attività istituzionali, l'organizzazione di mostre e convegni, escursioni etno- antropologiche con fruizione del Parco anche da parte di categorie disagiate, la preparazione dei giovani alla guida ambientale e la conservazione di antichi mestieri, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere in favore del Parco Museo Jalari, associazione culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, un contributo di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001, per l'acquisto o la sistemazione di manufatti espositivi, nonché per l'acquisto di strumenti tecnologici al servizio della struttura.

Art. 22. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 23. Archivio dell'Autonomia siciliana.

1. Al fine di diffondere le conoscenze relative all'attività istituzionale ed alla storia, anche parlamentare, della Regione, è istituito l'Archivio audiovisivo e multimediale dell'Autonomia siciliana.

2. L'Assemblea regionale siciliana acquisisce il materiale ed i relativi diritti, riguardanti le riprese video delle sedute dell'Assemblea ^[15].

2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2 ^[16].

3. Il materiale, opportunamente digitalizzato, viene conservato presso le strutture dell'Assemblea regionale siciliana che può renderlo disponibile anche tramite il proprio sistema informativo automatizzato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 24. Personale docente universitario.

1. ^[17].

Art. 25. Scuola regionale di sport.

1. La disposizione prevista dall'articolo 48 della [legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4](#), così come integrata e modificata dall'articolo 2, tabella "C", della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), è interpretata autenticamente nel senso che il contributo previsto può essere utilizzato per tutte le funzioni ed attività necessarie al funzionamento della scuola regionale di sport per la Sicilia ivi comprese le spese per:

- a) attività didattica, di formazione e di aggiornamento;
- b) attività di studio, di ricerca e sperimentazione;
- c) organizzazione e partecipazione a seminari, corsi mostre e convegni;
- d) stampa e redazione di documentazione;
- e) produzione editoriale ed audiovisiva;
- f) progetti finalizzati;
- g) acquisto di libri, riviste, CD, strumenti audiovisivi, apparecchiature informatiche, macchine e

arredi d'ufficio e relativa manutenzione, beni di consumo e mezzi di trasporto, attrezzatura sportiva;

h) noleggi e canoni;

i) compensi, spese, rimborsi per prestazioni e collaborazioni professionali ed incarichi di studio e ricerca.

Art. 26. Banca del sangue cordonale.

1. Per consentire il potenziamento ed il miglior funzionamento della banca del sangue cordonale del centro di riferimento regionale, di cui al D.A. n. 30449 del 28 ottobre 1999, viene stanziata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, una somma di lire mille milioni l'anno per tre anni. Dopo il terzo anno, il finanziamento è ridotto, ogni anno, di una somma pari al ricavo ottenuto dalla concessione delle unità ai centri trapianto che ne fanno richiesta. La somma stanziata ogni anno è utilizzata per il personale che opera nella banca, per le spese relative al trasferimento delle unità dai centri di raccolta alla banca del sangue cordonale di Sciacca, per lo studio, la tipizzazione e la criopreservazione delle unità, per il rinnovo delle attrezzature, per promuovere campagne di informazione sulla donazione di sangue cordonale e midollo osseo per implementare nuove tecniche e terapie ricostruttive finalizzate al trattamento delle patologie degenerative del sistema nervoso centrale ed infine per i corsi di addestramento per il personale ostetrico di tutte le divisioni di ostetricia degli ospedali e delle cliniche private della Sicilia. Ogni anno è presentata, da parte del responsabile del servizio trasfusionale dell'azienda di Sciacca, una dettagliata relazione sull'attività svolta. Nella relazione si deve fare riferimento al numero di unità criopreservate e al numero di unità cedute ai Centri di trapianto di midollo ^[18].

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 gravano sul fondo sanitario regionale.

Art. 27. Trasporto non di linea in servizio di piazza.

1. A valere sullo stanziamento di cui all'articolo 5 della [legge regionale 6 aprile 1996, n. 29](#), per l'anno 2001, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare la somma di lire 2.000 milioni per far fronte ai pagamenti di cui alle istanze relative alle annualità 1998 e 1999.

Art. 28. Filiera lattiero casearia.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre, per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia, istituito ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5 della [legge regionale 5 agosto 1982, n. 88](#) e all'articolo 2 della [legge regionale 7 novembre 1995, n. 81](#), finanziamenti pari a lire 4.000 milioni ^[19].

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte a carico delle disponibilità del capitolo 143305 del bilancio della Regione.

Art. 29. Cartolarizzazione dei crediti delle imprese.

1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti ai sensi dell'articolo 9 della [legge regionale 15 maggio 1991, n. 27](#) e relative disposizioni di attuazione, per i quali non sia stata completata, entro la data di entrata in vigore della presente legge, la verifica dell'Ispettorato provinciale del lavoro, le imprese presentano una dichiarazione di conformità resa da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della [legge 11 gennaio 1979, n. 12](#). Tale dichiarazione è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28

dicembre 2000, n. 445 ed è presentata, a pena di decadenza dal diritto ai contributi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto disposizioni attuative concernenti il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione di conformità e delle eventuali verifiche da effettuarsi da parte degli Uffici provinciali del lavoro.

3. La dichiarazione di conformità attesta in via definitiva l'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna impresa in relazione alla

totalità delle domande dalla stessa presentate ai sensi dell'articolo 9 della [legge regionale 15 maggio 1991, n. 27](#), fatta eccezione per i contributi già accertati a seguito di verifica da parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

4. Decorsi 90 giorni dalla data finale di presentazione delle dichiarazioni di conformità, e comunque entro 120 giorni da tale data, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana apposito decreto di riconoscimento di debito e di liquidazione dello stesso nei confronti dei beneficiari. Il debito complessivo riconosciuto non può superare il limite di impegno autorizzato con il comma 9.

5. I crediti certificati dal decreto emanato di cui al comma 4 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#) e secondo le modalità previste dalla stessa legge.

6. Per favorire il perfezionamento di operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dall'articolo 9 della [legge regionale 15 maggio 1991, n. 27](#), la Regione ritiene validi ed efficaci gli atti di cessione tra le imprese e le società per la cartolarizzazione dei crediti (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. Gli atti di cessione devono essere notificati, mediante lettera raccomandata, all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#).

8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui all'articolo 9 della [legge regionale 15 maggio 1991, n. 27](#), concordando, altresì, che successivamente alla cessione in favore della società per la cartolarizzazione dei crediti, le eventuali contestazioni relative al possesso dei requisiti per l'erogazione dei contributi possano essere fatte valere dalla Regione esclusivamente nei confronti delle imprese cedenti.

9. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 4 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno settennale di lire 55.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Le erogazioni annuali devono essere effettuate entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 30. Cartolarizzazione dei crediti della sanità.

1. I crediti vantati dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere nei confronti della Regione, ammontanti complessivamente a lire 1.217.772 milioni, di cui lire 527.637 milioni relativi all'esercizio 1995, lire 436.953 milioni relativi all'esercizio 1997 e lire 253.182 milioni

relativi all'esercizio 1998 e riconosciuti da un apposito decreto emanato dall'Assessore regionale per la sanità, sono pagati dalla Regione con le modalità di cui ai successivi commi.

2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e con le modalità di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#).

3. Gli atti di cessione sono effettuati (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) e sono validi ed efficaci nei confronti della Regione.

4. Le società per la cartolarizzazione dei crediti provvedono a comunicare l'elenco e l'ammontare dei crediti ad esse ceduti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della [legge 30 aprile 1999, n. 130](#).

5. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono autorizzate a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione.

6. Per provvedere al pagamento delle somme di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di lire 61.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il pagamento delle rate annuali deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno.

7. La Regione è autorizzata a cancellare dal proprio patrimonio, nell'esercizio finanziario 2001, i debiti di cui al comma 1 per complessive lire 1.217.772 milioni.

Art. 31. Mondiali di ciclismo 1994.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assumere direttamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi ai pagamenti residui per le forniture di beni e servizi commissionati dal Comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 per la realizzazione della manifestazione ciclistica, quali risultanti già agli atti dell'Amministrazione.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 4.000 milioni, quantificata in ragione delle somme non ancora erogate a beneficio della realizzazione della manifestazione e già deliberate ai sensi dell'articolo 6 della [legge regionale 25 maggio 1990, n. 7](#) e successive modifiche ed integrazioni. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di ridurre percentualmente i pagamenti assentiti in virtù delle previsioni contenute al precedente comma in proporzione allo stanziamento finanziario autorizzato.

3. I pagamenti autorizzati ai sensi del presente articolo sono effettuati per le forniture di beni e le prestazioni di servizi che risultino conformi a quanto prescritto nel Protocollo d'intesa intercorso tra l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ed il Comitato organizzatore mondiali di ciclismo 1994 e nelle norme di contabilità di Stato e sono liquidati nei limiti di tale conformità.

Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.

1. Una quota di lire 30.000 milioni dello stanziamento previsto nell'esercizio finanziario 2001 sul capitolo 478104 del bilancio della Regione è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 2000. La rimanente quota di lire 50.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2001 agli attuali concessionari degli autoservizi pubblici locali per il trasporto di persone.

Art. 33. Cerisdi.

1. L'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad avvalersi del Cerisdi per l'attività di formazione delle imprese che operano in Sicilia e nel bacino del Mediterraneo ai fini dell'utilizzazione dei finanziamenti dei programmi di iniziativa comunitaria che realizzano forme di

partenariato e collaborazione transnazionale e transfrontaliera; a tal fine è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 34. Polo universitario di Enna. ^[20].

Art. 35. Definizione rapporti economici Regione-Università di Palermo.

1. In analogia a quanto disposto per le aziende sanitarie dall'articolo 6, comma 1, della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), l'Assessore regionale per la sanità, a chiusura del contenzioso esistente, è autorizzato a corrispondere in favore dell'Università degli studi di Palermo le somme relative al rimborso dei costi per beni, servizi e personale, sostenuti dalla medesima per la erogazione dell'assistenza sanitaria in convenzione riguardante il periodo 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1994, secondo l'importo che risulterà dalla ricognizione straordinaria dei debiti relativi a tale periodo, certificata dall'organo di revisione della stessa università.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale fino all'importo di lire 120.000 milioni.

Art. 36. Cofinanziamenti regionali.

1. Il cofinanziamento regionale degli interventi per la continuità territoriale della Sicilia, previsti dalla [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), è determinato come segue:

a) per l'articolo 133 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 25.000 milioni a decorrere dall'anno 2002;

b) per l'articolo 134 nella misura del 40 per cento del contributo statale pari a lire 40.000 milioni per l'anno 2001;

c) per l'articolo 135 nella misura del 50 per cento del contributo statale pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e a lire 50.000 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. Il cofinanziamento regionale dei programmi a favore dei Centri assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 23 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è determinato, per l'anno 2001, in lire 6.602 milioni.

3. Il cofinanziamento regionale degli interventi a favore dell'imprenditoria femminile di cui alla [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#), è determinato, per l'anno 2001, in lire 11.000 milioni.

4. Il cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'articolo 26 della [legge 21 dicembre 1978, n. 845](#), è determinato, per l'esercizio finanziario 2001, in lire 5.661 milioni.

5. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale per gli interventi nel settore del commercio, previsto dall'articolo 16 della [legge 7 agosto 1997, n. 266](#), è determinato in lire 6.602 milioni, di cui lire 6.500 milioni già iscritti nel bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e lire 102 milioni a carico dell'esercizio finanziario 2001.

6. Al fine di incentivare nella Regione la produzione di energia alternativa, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a:

a) cofinanziare per l'anno 2001 il programma "Tetti fotovoltaici" di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente del 22 dicembre 2000, con l'importo di lire 1.500 milioni;

b) partecipare alla costituzione, come azionista di minoranza con un apporto di lire 250 milioni ed una quota non superiore al 25 per cento del capitale sociale, di una società con l'ENEA ed altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti di produzione energetica mediante lo sfruttamento dell'energia solare termoelettrica, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 111

della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

7. La Presidenza della Regione è autorizzata a partecipare, a titolo di cofinanziamento, a progetti e studi di partenariato transnazionale finanziati dall'Unione europea o da organismi associativi internazionali della quale la Regione fa parte. A tal fine è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 300 milioni.

Art. 37. Servizio di riscossione.

1. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a corrispondere all'agente della riscossione il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica di cui all'articolo 79 della [legge 21 novembre 2000, n. 342](#).

2. L'importo globale da corrispondere di cui al comma 1 non può essere superiore a lire 64.800 milioni ed è erogato in sette rate annuali di lire 9.257 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.

3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), è autorizzata una integrazione di spesa di lire 21.686 milioni, da corrispondere all'agente della riscossione in sette rate annuali di lire 3.098 milioni a decorrere dall'esercizio 2001.

4. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001 sono corrisposte al concessionario della riscossione, a valere sugli stanziamenti del capitolo 216516 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma terzo, del [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#) ed ai sensi dell'articolo 2 della [legge regionale 10 novembre 1997, n. 42](#) e quelle spettanti in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#). L'erogazione di tali somme è effettuata, sulla base di rilevazioni infrannuali delle esigenze, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Art. 38. Assegnazioni alle province regionali.

1. Al fine del riequilibrio delle assegnazioni effettuate alle province regionali nell'anno 1999, il capitolo 183304 è incrementato della somma di lire 25.000 milioni mediante pari riduzione del capitolo 183303.

Art. 39. Trasporto gratuito soggetti portatori di handicap.

1. La copertura degli oneri per il trasporto gratuito urbano ed extraurbano in favore dei soggetti portatori di handicap, sancito dall'articolo 21 della [legge regionale 18 aprile 1981, n. 68](#) e successive modifiche ed integrazioni, deve ritenersi aggiuntiva ai contributi corrisposti alle aziende pubbliche e private, agli enti locali e loro consorzi esercenti i trasporti pubblici di persone di cui alla [legge regionale 14 giugno 1983, n. 68](#) e successive modifiche ed integrazioni, nel limite dell'importo di lire 1.000 milioni.

Art. 40. Anticipazioni contributi comunitari.

1. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul Sotto-Asse prioritario 2.4 Sotto-Quadro comunitario di sostegno Sicilia 1994-1999, per le Sovvenzioni globali, di cui all'articolo 5 del Regolamento CE del 20 luglio 1993, n. 2081, il dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro è autorizzato, previo rilascio, da parte della Presidenza della Regione, delle certificazioni di cui all'articolo 21 del Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2082, ad anticipare agli organismi intermediari BIC Sicilia S.p.A., COSVIS

S.p.A. e Gela Sviluppo S.p.A, la quota di saldo del contributo comunitario. Detti organismi, a tal fine, presentano preliminarmente apposita garanzia fidejussoria in favore della Regione, prestata da istituti di credito o primarie compagnie di assicurazione o intermediari finanziari con oneri a totale loro carico, in base allo schema di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 22 aprile 1997. Le somme anticipate per conto dell'Unione europea sono recuperate sugli accrediti che sono disposti dall'Unione stessa a titolo di saldo delle Sovvenzioni globali di cui al presente articolo. Per gli eventuali mancati o parziali rientri delle somme anticipate, a causa del non riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea, sono attivate le necessarie azioni di recupero nei confronti degli Organismi intermediari di cui al presente articolo, ai fini del reintegro delle somme anticipate. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 23.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001. Sulle disponibilità del predetto stanziamento gravano altresì gli oneri necessari al rilascio delle certificazioni di competenza della Regione sulle domande di pagamento a saldo degli Organismi intermediari di cui al presente articolo.

Art. 41. Reiscrizione.

1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la reiscrizione della somma di lire 393 milioni sul capitolo 642808, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#).

Art. 42. Garanzie in favore IACP di Catania.

1. Al fine di definire l'esposizione debitoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Catania e dell'Istituto autonomo delle case popolari di Palermo nei confronti degli istituti di credito, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria fino all'importo di lire 35.000 milioni a favore di ciascuno dei suddetti enti. L'onere per l'anno 2001 è valutato in lire 200 milioni e grava sul capitolo 214102 ^[21].

Art. 43. Esecuzione opere.

1. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza dei seguenti capitoli le somme a fianco di ciascuno di essi indicate, relative all'esecuzione delle opere per le quali è stata indetta la gara di appalto entro il 31 dicembre 2000:

	milioni di lire
- capitolo 672005	2.340
- capitolo 672006	6.820
- capitolo 672009	569

Art. 44. Interventi in favore dei lavoratori della K&M.

1. A carico del "Fondo di riserva speciale" del bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il

collocamento dei lavoratori disoccupati, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 600 milioni per il pagamento di una mensilità ordinaria in favore dei lavoratori della società K&M con sede in Palermo, rimasti privi di retribuzione a seguito dello stato di crisi della medesima società. La somma autorizzata dal presente articolo è accreditata all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, che provvede ai relativi pagamenti sulla base degli elenchi nominativi dei dipendenti risultanti iscritti alla data del 31 marzo 2001 nei registri obbligatori della società medesima. La somma autorizzata, per la parte effettivamente utilizzata, costituisce anticipazione di provvidenze che saranno disposte dallo Stato a seguito della dichiarazione dello stato di crisi della società K&M.

Art. 45. Attività ispettiva.

1. A valere sulle disponibilità del capitolo 343701 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta negli anni dal 1995 al 1999 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della [legge regionale 23 maggio 1991, n. 36](#).

Art. 46. Teatro stabile di Palermo.

1. Lo stanziamento del capitolo 377318, relativo all'esercizio finanziario 2001, è destinato quanto a lire 280 milioni quale contributo di partecipazione all'Associazione Teatro stabile di Palermo relativo all'esercizio finanziario 1998.

Art. 47. Contributi all'Associazione culturale ricerche teologiche e sociali e allo Studio teologico San Paolo.

1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo 1 della [legge regionale 4 giugno 1980, n. 52](#) e successive modifiche ed integrazioni, è destinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, per due terzi all'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, e per un terzo allo Studio teologico San Paolo, con sede in Catania.

2. Le assegnazioni disposte ai sensi del presente articolo in favore dell'Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, nei limiti di cento milioni, sono destinate alla Curia arcivescovile di Palermo per la manutenzione ordinaria della Cattedrale.

Art. 48. Contributo straordinario ARCES.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della [legge regionale 13 marzo 1982, n. 8](#), l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo straordinario di lire 400 milioni all'Associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (ARCES).

Art. 49. Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata.

1. Nell'ambito delle iniziative previste dal POR Sicilia 2000-2006 per la sicurezza e la legalità, è istituito l'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata quale strumento di garanzia di trasparenza nella gestione di fondi regionali, statali e comunitari, con particolare riferimento ai

fondi di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#). L'Osservatorio è organo di consulenza della Presidenza della Regione e degli enti locali territoriali anche per la gestione dei fondi strutturali comunitari relativi ai cofinanziamenti in Sicilia; contribuisce, altresì, ad incrementare lo studio dei problemi concernenti il fenomeno della criminalità organizzata, nei suoi aspetti regionali, nazionali ed internazionali. L'Osservatorio può stipulare una convenzione con l'Istituto superiore internazionale di scienze criminali di Siracusa anche per ubicare la sede centrale dell'Osservatorio presso lo stesso istituto. L'Osservatorio può altresì articolarsi in sedi distaccate.

2. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio è costituito:

- a) dal Presidente dell'Istituto di scienze criminali di Siracusa;
- b) da quattro membri scelti tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze criminali di Siracusa;
- c) dal responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto;
- d) da altri due membri di nomina, rispettivamente del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana e del Presidente della Regione siciliana.

3. La carica di membro del consiglio di presidenza dell'Osservatorio è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e con le altre cariche elettive presso gli enti locali territoriali.

4. I componenti del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio nonché il personale addetto all'attività dell'Osservatorio o che collabora o svolge attività per esso sono tenuti al segreto sui fatti e documenti per i quali il consiglio di Presidenza stabilisca che non debbano essere divulgati.

5. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1 l'Osservatorio svolge, oltre alle attività promosse dal Consiglio di Presidenza, quella di raccolta e analisi degli studi giuridici e delle ricerche di carattere informativo prodotte da enti ed organismi nazionali ed internazionali interessati al fenomeno sulla criminalità organizzata, anche al fine di incentivare la collaborazione tra l'autorità giudiziaria e l'autorità politico-amministrativa.

6. L'Osservatorio produce un rapporto riepilogativo delle attività svolte nel corso dell'anno che è inviato, oltre che al Presidente della Regione siciliana, alla Commissione dell'Assemblea regionale siciliana di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, ai Ministeri della giustizia, dell'Interno, degli Affari esteri, nonché ad ogni altra istituzione che si ritiene utile informare sull'attività dell'Osservatorio.

7. Il Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio, entro novanta giorni dall'istituzione dell'Osservatorio stesso, disciplina l'attività del medesimo con apposito regolamento.

8. Per la costituzione dell'Osservatorio è autorizzata per l'anno finanziario 2001 la spesa di lire 2000 milioni.

9. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio è autorizzata l'erogazione di un contributo annuo di lire 800 milioni a decorrere dall'anno 2002.

Art. 50. Vittime della mafia.

1. Il sostegno alla formazione in favore degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata previsto dall'articolo 3 della [legge regionale 13 settembre 1999, n. 20](#), è erogato, a domanda, con decorrenza dall'anno in cui si è verificato l'evento delittuoso.

Art. 51. Fruizione sociale beni confiscati alla mafia.

1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni, ai sensi

della [legge 7 marzo 1996, n. 109](#), è istituito un fondo di rotazione di lire 1.000 milioni nell'anno 2001 per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e/o produttivi individuati nei suddetti piani e studi.

2. Il fondo è alimentato dalle somme che i comuni provvederanno a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, qualora questo comprenda anche le spese di progettazione. Indipendentemente dal finanziamento delle opere i comuni sono comunque tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a versare al fondo di rotazione istituito col presente articolo le somme anticipate dalla Regione.

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'

Art. 52. Integrazioni e modifiche alla [legge regionale n. 47/1977](#) e alla [legge regionale n. 10/1999](#).

1. I commi della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni sono numerati mediante numeri cardinali.

2. - 6. ^[22].

7. - 8. ^[23].

9. ^[24].

10. Per quanto non previsto dalla [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni, come risulta altresì integrata e modificata dal presente articolo, si applicano le disposizioni della contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle contenute negli articoli 10 e 11 del [decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279](#) e, ove compatibili, quelle della legge quadro sulla contabilità delle regioni a statuto ordinario. Le norme contenute nella [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#) e successive modifiche ed integrazioni, incompatibili con il nuovo assetto del bilancio della Regione, sono abrogate.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana un testo coordinato delle norme in materia di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione in base alle leggi regionali in materia e alle leggi nazionali riguardanti la contabilità dello Stato e delle altre regioni, da approvarsi con proprio decreto e da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

12. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 10 del presente articolo trovano applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002. Per l'anno finanziario 2001, in considerazione della gestione provvisoria in corso autorizzata dalle relative leggi regionali, il bilancio previsionale della Regione è ancora strutturato per capitoli e coincide con quello gestionale secondo la prevista classificazione per amministrazioni, rubriche (dipartimenti ed uffici equiparati che rappresentano i centri di responsabilità), titoli, categorie (secondo il sistema economico europeo SEC 95 già adottato dallo Stato) e capitoli. Per la classificazione per dipartimenti si applicano le disposizioni della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#). Possono essere istituite rubriche relative ad uffici speciali in relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale.

13. ^[25].

14. ^[26].

15. ^[27].

Art. 53. Contabilità economico-patrimoniale.

1. ^[28].

Art. 54. Contributi [legge regionale n. 26/2000](#).

1. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di funzionamento derivanti dalle variazioni apportate al bilancio della Regione siciliana con [legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26](#), può essere effettuata nell'anno 2001 in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 32 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#).

Art. 55. ^[29]

1. Le variazioni di bilancio concernenti la reiscrizione di somme perente ai sensi dell'articolo 12 della [legge regionale 8 luglio 1977, n. 47](#), le riproduzioni di economie ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge, l'incremento degli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nonché il reintegro delle disponibilità dei capitoli di spesa a seguito dell'emissione dei mandati da regolare in conto sospeso ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 1999 o per la regolazione contabile di somme pagate anche in esercizi precedenti dall'istituto cassiere a seguito di pignoramenti, ferme restando le eventuali responsabilità per danno erariale, sono effettuate con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese. Sono, altresì, effettuate con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o di altri dirigenti responsabili, le variazioni compensative fra capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro. ^[30]

2. ^[31].

Art. 56. Abrogazioni e modifiche di norme e proroga termini.

1. ^[32].

2. Il comma 6 dell'articolo 37 della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), è abrogato.

3. ^[33].

4. ^[34].

5. ^[35].

6. ^[36].

7. ^[37].

8. I benefici di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 9 ottobre 1998, n. 27, sono estesi alle aziende che hanno subito danni a seguito della tromba d'aria verificatasi tra il 16 ed il 17 novembre 1999 in alcune zone della provincia di Palermo.

9. ^[38].

10. L'articolo 258 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con [legge regionale 15 marzo 1963, n. 16](#), per effetto della riforma delle autonomie locali operata dalla [legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48](#) e successive modifiche ed integrazioni ed a seguito

dell'abolizione dell'articolo 69 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645](#), attuata dall'articolo 82 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597](#), è abrogato.

11. [39].

12. [40].

13. [41].

14. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 5 dell'articolo 12 della [legge regionale 3 novembre 1994, n. 43](#).

15. L'articolo 2 della [legge regionale 23 marzo 1971, n. 7](#) è abrogato.

16. Il comma 4 dell'articolo 15 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

17. L'articolo 1 della [legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26](#) è abrogato.

18. [42].

19. [43].

20. Il sesto comma dell'articolo 23 della [legge regionale 25 marzo 1986, n. 13](#), è abrogato.

21. [44].

22. Il termine del 31 gennaio 2000 di cui all'articolo 55, comma 3, della [legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4](#), è prorogato al 31 dicembre 2001.

23. [45].

24. Il comma 1 dell'articolo 16 della [legge regionale 15 settembre 1997, n. 35](#), è soppresso.

25. [46].

26. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 55 della [legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4](#) relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.

27. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 6 della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#), relativamente agli interventi finanziari finalizzati all'acquisto ed al rinnovo del patrimonio tecnologico delle aziende sanitarie siciliane, è prorogato al 31 ottobre 2001.

28. [47].

29. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della [legge regionale 18 maggio 1988, n. 6](#) sono abrogati.

30. Il comma 6 dell'articolo 16 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#), è soppresso.

31. [48].

32. [49].

33. (Inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). [50]

34. [51].

35. [52].

36. Il comma 5 dell'articolo 12 della [legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6](#) è così modificato:[53].

37. [54].

38. [55].

39. ^[56].

40. ^[57].

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Art. 57. Attuazione organica della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#).

1. Al fine di consentire una organica attuazione della riforma prevista dalla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, la procedura per la contrattazione collettiva prevista dagli articoli 24 e seguenti della medesima legge, sarà avviata dal 1° gennaio 2002 ^[58].

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

[3. Nelle more della adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), e fino a quando non saranno definite le relative procedure, al fine di garantire l'immediato e coerente rispetto dei principi funzionali della legge medesima, le strutture intermedie dell'Amministrazione regionale e le norme applicative sono provvisoriamente quelle individuate dalla Giunta regionale.] ^[59]

Art. 58. Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

1. ^[60].

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione, l'Ufficio della segreteria di Giunta e l'Ufficio di Bruxelles; in aggiunta alle funzioni di coordinamento al capo dell'Ufficio stampa ai sensi dell'articolo 72, comma 1, della [legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41](#), lo stesso adotta gli atti ed i provvedimenti per il funzionamento dell'Ufficio esercitando i relativi poteri di spesa e per le attività di supporto si avvale di unità di personale il cui numero è determinato con apposito decreto del Presidente della Regione. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza. ^[61]

3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuati quali siti presidenziali e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#), posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale ^[62].

Art. 59. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 60. (Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 61. Incarichi.

1. ^[63].

Art. 62. (Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 63. Utilizzazione personale RESAIS.

1. La Presidenza della Regione è autorizzata ad avanzare richiesta alla RESAIS S.p.a. per continuare ad utilizzare personale della stessa società, per le esigenze funzionali dei propri uffici, nei confronti del quale non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della [legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5](#), salvo quanto disposto dall'articolo 4 della stessa n. 5 del 1999.

Art. 64. Aree artigianali SIRAP.

1. Le aree artigianali SIRAP per le quali sono state completate le operazioni di esproprio sono trasferite immediatamente ai comuni nel cui territorio ricadono.

2. ^[64].

Art. 65. Convenzione con organismi di ricerca scientifica.

1. Al fine di realizzare una azione efficace e tempestiva in materia di pesca, di protezione civile, di difesa dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, la facoltà di stipulare convenzioni con enti e società aventi particolare specializzazione nel settore dello studio e della ricerca scientifica di cui all'articolo 14 della [legge regionale 27 aprile 1999, n. 10](#) è estesa agli assessori regionali competenti.

Art. 66. CIAPI di Palermo e Priolo.

1. Nelle more della riorganizzazione dei CIAPI di Palermo e Priolo, le somme previste dalla [legge regionale 6 marzo 1976, n. 25](#), iscritte al capitolo 317703 del bilancio della Regione, sono destinate prioritariamente alla copertura delle retribuzioni ed accessori, compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Art. 67. Adeguamento strutture sanitarie.

1. Al fine di consentire la pianificazione e la programmazione delle risorse finanziarie necessarie per l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche e private al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la Regione determina, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio dell'attività sanitaria da parte delle strutture pubbliche e private, e quelli ulteriori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi e di quelli ulteriori.

2. Il termine di cinque anni, previsto al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 per l'adeguamento ai requisiti minimi strutturali delle strutture già

autorizzate ed in esercizio, decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma precedente.

3. Al fine di consentire all'Assessore regionale per la sanità ed ai Direttori generali delle aziende sanitarie una corretta pianificazione delle risorse necessarie per la completa applicazione delle disposizioni contenute nel [decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626](#) e successive modifiche ed integrazioni, i Direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende unità sanitarie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato regionale della sanità una relazione sulle condizioni delle strutture sanitarie e degli impianti, nella quale, tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'articolo 4 del medesimo [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) e sue modificazioni, sono individuati i costi ed i tempi necessari per l'adeguamento strutturale ed impiantistico delle loro aziende, da prevedersi nell'arco massimo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso di ammende comminate ai Direttori amministrativi o sanitari o ai Direttori generali delle Aziende ospedaliere o di Aziende unità sanitarie locali per violazioni delle norme sulla regolarità strutturale ed impiantistica, di cui al medesimo [decreto legislativo n. 626 del 1994](#) e sue modificazioni, per fatti non manifestamente ascrivibili alla loro attività, il Direttore generale trasmette gli atti all'Assessorato regionale della sanità che avvia un'indagine, da concludersi entro il termine di novanta giorni dal loro invio, per l'individuazione dei soggetti responsabili, anche ai fini dell'eventuale rivalsa.

Art. 68. Incidente di mare al largo delle coste di Marina di Avola.

1. Ai familiari delle vittime dell'incidente di mare verificatosi al largo delle coste di Marina di Avola il 25 marzo 2001, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della [legge regionale 13 settembre 1999, n. 20](#).

Art. 69. Acquisizione beni mobili ed immobili ^[65].

1. La Regione può acquisire beni mobili ed immobili di proprietà delle società in liquidazione a totale partecipazione degli enti economici regionali posti in liquidazione dalla [legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5](#) ^[66].

2. I beni di cui al comma 1 possono essere destinati a finalità istituzionali della Regione o degli enti dalla medesima controllati o dati in locazione ad imprenditori privati per finalità produttive.

3. A fronte dell'acquisizione di cui al comma 1 gli enti economici regionali sono autorizzati a ridurre corrispondentemente il valore della propria partecipazione nelle società controllate.

4. Per il pagamento dell'IVA dovuta sul valore dei beni acquisiti è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 243301 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 70. Utilizzo beni immobili.

1. La Regione può utilizzare a titolo gratuito per fini istituzionali i beni immobili di proprietà degli enti e delle aziende autonome, finanziati dalla Regione o sottoposti a tutela e vigilanza della medesima.

Art. 71. Collegamenti isole minori.

1. In conformità agli indirizzi stabiliti dal [Regolamento CE n. 3577/92](#) del 7 dicembre 1992 e dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, l'Assessore regionale per il turismo, le

comunicazioni e i trasporti provvede alla individuazione della rete di servizi per il collegamento delle isole minori. Nelle more dei relativi adempimenti il piano per il servizio di collegamento marittimo delle isole minori relativo all'anno 2000, previsto dall'articolo 10 della [legge regionale 13 maggio 1987, n. 18](#), è prorogato fino al 31 dicembre 2001 ^[67].

Art. 72. Contributi ASI.

1. ^[68].

Art. 73. Controlli ASI. ^[69]

[1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo previsto dall'articolo 15 della [legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1](#), è limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi:

- a) statuto e sue modificazioni;
- b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'articolo 22;
- c) bilanci preventivi e consuntivi;
- d) regolamenti.

I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria.]

Art. 74. Contributi trasporti turistici.

1. ^[70].

2. Il comma 4 dell'articolo 16 della [legge regionale 17 maggio 1984, n. 31](#), così come sostituito dall'articolo 117 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 25](#), è abrogato. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti stabilisce con proprio decreto le modalità, le condizioni e le prescrizioni per l'ottenimento del contributo.

3. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di lire 100.000 milioni. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 185 ed il comma 1 dell'articolo 200 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

Art. 75. Garanzie soci cooperative.

1. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 del [decreto legge 20 maggio 1993, n. 149](#), convertito con modificazioni dalla [legge 19 luglio 1993, n. 237](#), nonché dell'articolo 126 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), il pagamento da parte della Regione delle garanzie ammesse per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 è effettuato secondo l'ordine stabilito nell'elenco approvato con decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 28 aprile 2000, salve le integrazioni già disposte dal medesimo Assessorato o le successive modifiche conseguenti a pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.

2. L'intervento della Regione ai sensi dell'articolo 2 della [legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37](#), nei confronti dei soci, come individuati ai sensi del comma 1 che abbiano rilasciato garanzie,

individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti o loro eredi.

3. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere dei benefici previsti dall'articolo 2 della [legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37](#), devono essere ammessi a godere degli stessi benefici i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato la documentazione richiesta dal decreto presidenziale 16 gennaio 1997, n. 9, entro i termini previsti dallo stesso decreto, anche nel caso in cui gli stessi soci non abbiano presentato istanza entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, purché le fidejussioni siano state prestate entro il 19 luglio 1993. Dei benefici di cui al presente comma usufruiscono i soci garanti delle cooperative e loro consorzi che abbiano presentato istanza entro i termini indicati dall'articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37, e che risultano inseriti nell'elenco n. 3 allegato al decreto del dirigente generale - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato n. 525/8S del 17 maggio 2002, purché abbiano presentato la documentazione richiesta dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 1997, n. 9 entro il 31 ottobre 1997 ^[71].

Art. 76. Cessione di crediti nel settore agricolo.

1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare, senza oneri per la Regione, apposita convenzione con istituti di credito ed enti creditizi per l'applicazione di condizioni uniformi nel caso in cui gli operatori agricoli intendano procedere alla cessione dei crediti vantati nei confronti degli enti pagatori incaricati di provvedere alla liquidazione delle somme relative ai prezzi comunitari di intervento e di ritiro delle produzioni agricole.

Art. 77. Destinazione saldi liquidazione enti economici. ^[72]

1. Le risorse derivanti dai saldi attivi dei bilanci finali di liquidazione dell'Ente minerario siciliano (EMS), dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e l'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono versate in entrata al bilancio della Regione siciliana ^[73].

2. [Le spese di investimento di cui al comma 1 sono destinate, a decorrere dall'anno 2004 e stanziare nel bilancio dello stesso anno, alla realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi a sostegno dello sviluppo produttivo esclusivamente nei territori delle province in cui ricadono gli stabilimenti dismessi dei tre enti suindicati e delle società partecipate dei medesimi enti] ^[74].

Art. 78. Svolgimento attività informatiche.

1. Per lo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione della misura 6.2.1. - Reti e servizi per la società dell'informazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006, la Regione può avvalersi di una apposita struttura societaria anche in forma di gruppo societario, con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione stessa, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi. La relativa partecipazione azionaria è posseduta prevalentemente dalla Regione. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo medesimo. Detto organismo societario, definito nel QRS in materia di SI, è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la costituzione della predetta struttura societaria è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a carico del bilancio per l'esercizio in corso ^[75].

1 bis. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali si avvale della struttura, di cui al comma 1, anche per l'automatizzazione di misure di sostegno economico

agli anziani ultra sessantacinquenni in condizione di povertà qualunque sia la denominazione della predetta automatizzazione ^[76].

Art. 79. Collegio revisori dei conti.

1. ^[77].

Art. 80. Gestione unificata delle spese.

1. ^[78].

Art. 81. Contributi per la formazione civile degli alunni.

1. Il termine per la presentazione delle istanze di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è anticipato al 30 aprile di ogni anno.

2. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine è fissato al 30 maggio.

Art. 82. Destinazione indennità pecuniaria.

1. In adempimento dell'articolo 167, comma 4, del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), le somme riscosse derivanti dall'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui alla norma anzidetta e quelle derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 33, comma 3, e all'articolo 37, comma 2, del Testo unico emanato con [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), sono utilizzate per le finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate. ^[79]

2. A tal fine è iscritto nel bilancio della Regione siciliana, Dipartimento regionale beni culturali, ambientali ed educazione permanente, apposito capitolo di spesa per finanziare specifici progetti di intervento redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge dalle soprintendenze ai beni culturali ed ambientali.

Art. 83. Compensi presidenti organi collegiali. ^[80]

[1. I compensi da corrispondere ai presidenti di organi collegiali di cui all'articolo 1 della [legge regionale 11 maggio 1993, n. 15](#), i dimensione sovracomunale individuati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale, sono stabiliti nella misura del 75 per cento della indennità di funzione minima stabilita per i presidenti delle province regionali corrispondenti, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30](#) e decorrono dalla data di emanazione del predetto decreto ^[81].

2. L'onere conseguente l'applicazione del comma 1 grava sui bilanci degli enti di pertinenza.]

Art. 84. (Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 85. Autorizzazione alle aziende sanitarie, ospedaliere ed ai policlinici.

1. Per garantire la regolare erogazione dell'assistenza sanitaria, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a consentire alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere ed ai policlinici la temporanea utilizzazione, entro il limite del 5 per cento, delle quote di Fondo sanitario disponibili

finalizzate all'acquisizione di attrezzature, a titolo di anticipazione con reintegro nel bilancio aziendale a valere sulle successive erogazioni di finanziamenti in conto capitale su fondi dello Stato.

Art. 86. Esercizio attribuzioni.

1. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni di cui al [decreto legge 30 dicembre 1985, n. 786](#), convertito dalla [legge 28 febbraio 1986, n. 44](#), all'articolo 22 della [legge regionale 1 settembre 1993, n. 25](#) e successive modifiche ed integrazioni, alla [legge regionale 18 agosto 1978, n. 37](#), Titolo II ed alla [legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85](#) sono esercitate dall'Assessorato regionale dell'industria, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli ^[82].

2. A decorrere dall'esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla [legge regionale 15 dicembre 1982, n. 134](#) e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Dipartimento regionale lavori pubblici, ferma restando per detto anno l'attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli.

Art. 87.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 88.

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Titolo VI

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
URBANISTICA, AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI ^[83]**

Art. 89. Norme urbanistiche.

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della [legge regionale 7 settembre 1998, n. 23](#), dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della [legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71](#). In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della [legge regionale 7 agosto 1997, n. 30](#), relative

agli insediamenti produttivi in verde agricolo, si applicano a tutti gli interventi inseriti oltre che nei contratti d'area ed in altri analoghi strumenti di programmazione negoziata approvati dal CIPE o relativi ad interventi finanziati dallo Stato con la [legge 19 dicembre 1992, n. 488](#), o concernenti interventi finanziati dall'Unione europea, anche a singole iniziative imprenditoriali private, da realizzarsi con fondi propri, nell'ipotesi in cui non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né aree attrezzate artigianali o industriali e su porzioni dell'area interessata insistano precedenti insediamenti produttivi ^[84].

4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.

5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.

6. ^[85].

7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.

8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della [legge regionale 19 agosto 1999, n. 13](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) ^[86];

b) - c) ^[87].

9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della [legge 16 marzo 2001, n. 88](#).

10. ^[88].

11. ^[89].

12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della [legge regionale 12 giugno 1976, n. 78](#).

13. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai progetti ed ai piani di settore, relativi alle iniziative pubbliche e private inserite nei PRUSST (programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario, del 27 novembre 1998, n. 278 ^[90].

Art. 90. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al [decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496](#), convertito con modificazioni dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 61](#) e successive modifiche ed integrazioni, da esercitarsi nel rispetto del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e successive modifiche ed integrazioni è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in sigla (A.R.P.A.) ente strumentale della Regione e di seguito denominata "Agenzia" con sede in Palermo.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente da cui promanano gli indirizzi programmatici.

2 bis. Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario ^[91].

2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della [legge regionale 14 maggio 2009, n. 6](#) e successive modifiche ed integrazioni e di cui alla [legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25](#) ^[92].

2-quater. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10 ^[93].

3. La Regione e gli enti pubblici sia singoli che consorziati devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale. Le aziende unità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 quinquies del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), si avvalgono delle strutture laboratoristiche dell'Agenzia.

4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale che svolge i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), m), n) dell'articolo 1 del [decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496](#), e successive modifiche ed integrazioni e in nove strutture periferiche che svolgono i compiti di cui alle lettere h), i) ed l) del suddetto articolo. Tali strutture periferiche hanno sede presso gli attuali laboratori chimici d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale, transitano all'Agenzia. Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge ^[94].

4 bis. Il servizio sanitario nazionale, per lo svolgimento delle competenze sanitarie dei dipartimenti di prevenzione, si avvale dei reparti medici dei laboratori di igiene e profilassi, che pertanto restano alle dipendenze delle A.U.S.L. di appartenenza con il relativo personale in servizio e le relative attrezzature ^[95].

4 ter. Fermo restando le competenze attribuite all'ARPA Sicilia con il comma 4 della presente legge e le competenze già attribuite ai dipartimenti di prevenzione ed ai laboratori di igiene e profilassi medici con il [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#) e successive modifiche ed integrazioni, con il regolamento di cui al successivo comma 8 sono definite le modalità di espletamento delle attività delle Aziende unità sanitarie locali e dell'Agenzia che, per loro natura, necessitano di coordinamento ed integrazione ^[96].

4 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale del ruolo sanitario in servizio presso i laboratori di igiene e profilassi medici può optare per il passaggio all'Agenzia nella misura massima del 10 per cento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2001 ^[97].

4 quinquies. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità e del legale rappresentante dell'ARPA Sicilia, provvede alla definizione del piano di assegnazione dei beni immobiliari tra le Aziende unità sanitarie locali e l'Agenzia ^[98].

5. L'organico delle strutture periferiche è adeguato, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai valori medi nazionali rilevati per addetto e riferito alla popolazione residente. La dotazione organica della struttura centrale è assicurata senza oneri aggiuntivi tramite l'inquadramento o il comando di personale regionale che ne faccia domanda, purché, per i profili tecnici, in possesso di diploma di laurea e di relativa abilitazione professionale ed iscrizione agli albi professionali ^[99].

6. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in

possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. Allo stesso competono i poteri di gestione, amministrazione e rappresentanza dell'ente ed è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e allo stesso si applica il principio di esclusività di cui alla [legge regionale 15 maggio 2000, n. 10](#). Lo stesso nomina un direttore tecnico e un direttore amministrativo in possesso del diploma di laurea ai quali si applica l'articolo 3 bis, commi 8, 10 e 11, del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#). Il trattamento delle tre figure apicali è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione ^[100];

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88](#). La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), aumentato al 20 per cento in funzione della complessità dell'articolazione territoriale ed organizzativa dell'Agenzia ^[101].

7. Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte ^[102].

8. L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4 della [legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28](#) e successive modifiche ed integrazioni, 32 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e 12 della [legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21](#) ^[103].

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante istituzione di apposito capitolo nella parte relativa alla spesa del bilancio della Regione. In tale capitolo affluiscono le somme portate in diminuzione dai capitoli del bilancio della Regione riguardanti i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale trasferito, ivi incluse le somme destinate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, nonché per il personale e le somme relative al salario accessorio.

10. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dal passaggio del personale dai laboratori di igiene e profilassi e agli oneri inerenti le spese di funzionamento e di manutenzione dei beni in uso all'Agenzia, alla stessa è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale pari 29 milioni di euro per svolgere le attività tecniche istituzionali e di controllo obbligatorie per gli anni 2016 e per quelli successivi, nonché una quota di finanziamento annuale delle risorse del Fondo sanitario regionale proporzionale al piano della performance da negoziare anno per anno con l'Assessorato regionale della salute ^[104].

10 bis. Per il potenziamento dell'Agenzia e prioritariamente per le funzioni collegate al monitoraggio ed al controllo ambientale delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e delle aree metropolitane, è autorizzata, a domanda, l'immissione in ruolo nei posti vacanti e disponibili, dei dipendenti pubblici in atto in posizione di comando e in possesso dei requisiti, i cui oneri sono già a carico dell'Agenzia nonché mediante procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente articolo ^[105].

11. Per l'anno 2001 gli oneri di cui al presente articolo, ed alla cui copertura si provvede con le modalità descritte ai commi precedenti, sono quantificati in misura non inferiore a lire 20.000 milioni e per gli anni successivi a lire 40.000 milioni.

12. Concorrono alla formazione del capitolo di cui al comma 1 i capitoli 442519, 442521, 442522, 442523, 842002, 442517, 442518, 442528, 842005, 842401. I fondi derivanti da finanziamenti di natura extraregionale sono assegnati per le stesse finalità originarie.

Art. 91. Norme sulla valutazione di impatto ambientale.

1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della [legge 22 febbraio 1994, n. 146](#), concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex articolo 5 della [legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181](#).

8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30 per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della [legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4](#), il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 92. Accertamento requisiti soci cooperative edilizie.

1. ^[106].

Art. 93. Interpretazione autentica dei commi 1 e 3 dell'articolo 54 della [legge regionale n. 26/2000](#).

1. I limiti di cui al comma 1 dell'articolo 54 della [legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26](#), comunque non possono essere superiori al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'articolo 21 della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

Art. 94. ^[107].

1. Il canone di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 54 della [legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26](#), comunque non può essere superiore al limite del 12 per cento del reddito imponibile del nucleo familiare di cui al comma 3 dello stesso articolo, calcolato con l'esclusione dei redditi dei figli di età inferiore a trent'anni. Il reddito imponibile di cui al comma 3 del medesimo articolo deve comunque intendersi conforme alle previsioni dell'articolo 21 della [legge 5 agosto 1978, n. 457](#).

Art. 95. Programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica.

1. Al fine di reperire risorse da destinare a programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica da realizzare con il concorso finanziario dello Stato ex articolo 3 della [legge 8 febbraio 2001, n. 21](#), che incrementino l'offerta di alloggi da destinare permanentemente in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della [legge n. 431 del 1998](#) o da assegnare alle condizioni determinate dalle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli, gli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei limiti massimi previsti dalla [legge 24 dicembre 1993, n. 560](#) e dalla [legge regionale 3 novembre 1994, n. 43](#), devono predisporre piani di vendita che incrementino del 20 per cento i piani ad oggi già approvati.

Art. 96. (Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 97. Assegnazione aree per interventi edilizia sovvenzionata e convenzionata.

1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina il commissario ad acta, che assume i poteri del consiglio comunale e della giunta municipale, per l'assegnazione delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata- agevolata che godono di finanziamento pubblico e per i quali comuni non hanno provveduto a tale assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge; lo stesso commissario provvede altresì ad adottare tutti i provvedimenti necessari fino alla stipula delle relative convenzioni comunali.

Art. 98. Canoni di locazione.

1. Per i nuclei familiari che percepiscono redditi imponibili derivanti esclusivamente da lavoro dipendente o pensioni di importo non superiore a due pensioni minime INPS con esclusione dei

redditi dei figli di età inferiore a 30 anni si applicano i canoni di locazione previsti dalla fascia A del decreto dell'Assessore per i lavori pubblici 23 luglio 1999, n. 1112 ^[108].

Art. 99. Cooperative edilizie - Istanze di riammissione ai benefici.

1. Le cooperative edilizie che hanno partecipato al bando di cui al decreto assessoriale n. 1436 del 20 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. 37 del 27 luglio 1991, e che sono state escluse per vizi riguardanti tutte le modalità di presentazione degli elenchi soci prenotatari e riservatari, possono presentare, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente legge, istanza di riammissione ai benefici costruttivi. L'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previa verifica, da effettuarsi nel libro soci, della sussistenza del requisito di appartenenza alla compagine sociale dei nominativi riportati negli elenchi "Soci prenotatari e riservatari" prodotti dalle cooperative al momento della domanda o successivamente integrati e previa verifica altresì dei requisiti societari, è autorizzato ad inserire in calce, nelle rispettive graduatorie, e secondo l'ordine di priorità determinato dalla data di ricevimento e protocollo delle domande di ammissione, le cooperative che hanno avanzato le istanze di che trattasi.

Art. 100. Disposizioni in materia di concessione di opere pubbliche.

1. ^[109].
2. ^[110].
3. ^[111].

Titolo VII

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR SICILIA 2000/2006, PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE ED INTERVENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI PRODUTTIVI

Art. 101. Finalità.

1. Ai fini della piena attuazione delle misure del POR Sicilia 2000- 2006, dell'attuazione della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della normativa nazionale in materia di ambiente, dell'attivazione della spesa degli interventi cofinanziati e della semplificazione delle procedure stabilite dalla vigente normativa, nonché al fine di adempiere a quanto stabilito dal [Regolamento CE n. 1260/1999](#) e dal Quadro comunitario di sostegno in ordine ai profili finanziari e all'assegnazione delle quote premiali sono introdotte le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 102. Disposizioni relative al P.O.R. 2000-2006.

1. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli di spesa del bilancio della Regione relativi alle singole misure del P.O.R. può contenere somme relative ad interventi coerenti con le misure medesime, finanziati con fondi regionali.

2. In dipendenza delle disposizioni di cui al comma 1 le disponibilità dei capitoli di spesa sotto

elencati confluiscono nel fondo, di cui all'articolo 39 della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#) e successive modifiche ed integrazioni, per essere successivamente iscritti nei pertinenti capitoli relativi alle misure del P.O.R. con le modalità di cui al predetto articolo 39, ovvero direttamente in detti capitoli del P.O.R.:

a) Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste: capitoli: 542004, 542802, 542803, 542806, 542835, 542838, 542839, 542860, 542862, 550005, 550006, 550007, 550008, 550011, 550014, 550801;

b) Assessorato regionale dell'industria: capitoli: 642401, 642402, 645604;

c) Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione: capitoli: 776003, 776007, 776010, 776401.

3. Con decorrenza dall'esercizio 2002 i capitoli elencati nel comma 2 sono soppressi.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire i progetti già finanziati, inseriti nelle misure del POP Sicilia 1994-1999 in esubero rispetto alle esigenze della rendicontazione comunitaria, in un apposito programma regionale mantenendo il finanziamento sui capitoli originali senza determinare ulteriori oneri per il bilancio regionale. I dipartimenti regionali possono imputare tali progetti al POR Sicilia 2002-2006, dopo averne accertato la coerenza programmatica e la compatibilità tecnica con le schede tecniche di misura del complemento di programmazione dello stesso POR Sicilia ^[112].

Art. 103. Interventi statali e comunitari.

1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della Presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 613919.

2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 613919 si provvede a cofinanziare gli interventi comunitari relativi al periodo di programmazione 2000-2006 non compresi nel POR Sicilia.

Art. 104. Interventi POP 1990-1993. Proroga termini.

1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della [legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27](#), è prorogato al 31 dicembre 2001.

2. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'Amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione.

Art. 105. Costituzione società mista.

1. Al fine di consentire una più efficace utilizzazione delle risorse destinate dal POR Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione, alla realizzazione di interventi per l'occupazione e di politiche attive per il lavoro, il Presidente della Regione è autorizzato a promuovere la costituzione, secondo le modalità previste dalla [legge regionale 4 aprile 1995, n.](#)

26, di una società mista con Italia lavoro S.p.a. con compiti di supporto alle iniziative volte a promuovere l'occupazione ed a realizzare le politiche sociali sul territorio.

2. La convenzione per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è stipulata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. Per la partecipazione della Regione al capitale sociale di detta società è autorizzata la spesa di lire 510 milioni.

Art. 106. Programmi triennali opere pubbliche.

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della [legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#) e successive modifiche, per l'anno finanziario 2001 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche se separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2001.

Art. 107. Programmi regionali opere pubbliche.

1. ^[113].

Art. 108. Appalti di servizi.

1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 14 della [legge regionale 6 aprile 1996, n. 22](#) e all'articolo 19, comma 2, della [legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4](#), e, comunque, per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli appalti di servizi, di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato I del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#) è consentito per l'Amministrazione regionale il ricorso alle modalità previste dal comma 1 dell'articolo 12 della [legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4](#), per importi inferiori ai limiti di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157](#) ^[114].

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell'articolo 5 della [legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#) e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui al comma 9 del predetto articolo 5 della [legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#) e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli appalti finalizzati all'attuazione del Programma operativo regionale 2000-2006.

Art. 109. Rimboschimento nell'ambito delle misure del P.O.R.

1. Per i rimboschimenti da operare nell'ambito delle misure previste nel Piano operativo regionale (POR) e nel Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della [legge regionale 19 agosto 1999, n. 13](#) relative alla certificazione del materiale vivaistico.

Art. 110. Modifiche ed integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

1. Alla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui al presente articolo.

2. ^[115].

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 non si applicano alle operazioni a tasso

agevolato perfezionate nei limiti della regola comunitaria "de minimis" prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. ^[116].

5. ^[117].

6. ^[118].

7. Gli aiuti di cui all'articolo 38 possono essere erogati nell'ambito della regola "de minimis".

8. ^[119].

9. ^[120].

10. ^[121].

11. ^[122].

12. ^[123].

13. ^[124].

14. ^[125].

15. ^[126].

16. ^[127].

17. ^[128].

18. Gli aiuti previsti dagli articoli 92, con esclusione dei consorzi fidi riguardanti l'agricoltura e la pesca, 94, 95 e 96 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) possono essere concessi nell'ambito del "de minimis".

19. ^[129].

20. ^[130].

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 52 della [legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4](#) gli aiuti a finalità regionale sono concessi nell'ambito del "de minimis" fino a quando non siano stati autorizzati dalla Commissione europea i regimi di aiuto previsti dalla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

Art. 111. Interventi a favore dell'artigianato e norme transitorie.

1. (Omissis). Per le finalità di cui agli articoli 48, 49 e 52 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) la CRIAS utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito ai sensi dell'articolo 64 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e per la parte degli interventi cofinanziati con fondi comunitari utilizza le risorse del POR Sicilia 2000- 2006. Gli interventi di cui all'articolo 48 possono essere concessi sotto forma di contributo in conto capitale, di prestiti a tasso agevolato della durata massima di venti anni, di cui due di preammortamento, di contributi in conto interessi ovvero di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria, di durata massima di otto anni per i beni immobili e di cinque anni per i beni mobili, ovvero in forma mista nella misura stabilita dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ^[131].

1 bis. Le disponibilità del fondo a gestione separata istituito presso la CRIAS non possono essere impiegate per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 48 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per la modalità di concessione dell'aiuto in forma mista ^[132].

2. I contributi in conto capitale previsti dagli articoli 48 e 49 sono concessi erogati dalle province regionali fino a quando non saranno adottate le disposizioni esecutive per il conferimento delle

relative funzioni alla CRIAS, con le procedure attuative degli articoli 42, 43, 47 della [legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3](#).

3. [Il termine previsto dall'articolo 26 della [legge regionale 17 marzo 2000, n. 8](#) per la regolarizzazione delle pratiche relative alle istanze di contributo presentate negli anni precedenti, va considerato come ordinatorio] ^[133].

Art. 112. Associazionismo d'impresa.

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della [legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3](#), come sostituito dall'articolo 51, comma 3, della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) si applicano altresì alle forme associative di cui all'articolo 35 di quest'ultima legge.

Art. 113. Aiuti all'investimento per il commercio.

1. Per il finanziamento del fondo a gestione separata istituito dall'articolo 60 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni. Fino alla data di perfezionamento della convenzione con l'ente gestore del fondo, e comunque fino alla data comunicata dallo stesso ente in cui il nuovo fondo sarà operativo, lo stanziamento previsto affluisce nel fondo di rotazione di cui all'articolo 9 della [legge regionale 4 agosto 1978, n. 26](#).

Art. 114. Compenso sociale per interruzione temporanea di attività di pesca. ^[134]

1. Il compenso annuale forfettario di natura sociale di cui all'articolo 171 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) è corrisposto ai componenti degli equipaggi anche nel caso di interruzione temporanea della attività di pesca dovuta all'attuazione dei piani di conservazione delle risorse acquatiche previsti dall'articolo 170, comma 2, ovvero delle misure di cui all'articolo 175 della medesima [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#). Il compenso è corrisposto nella misura di lire 106.000 per ciascuna giornata di interruzione dell'attività di pesca ai componenti degli equipaggi che abbiano effettuato almeno 181 giorni di navigazione su natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia per gli interventi previsti dagli articoli 170, comma 2, 171 e 175 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) e non può in ogni caso superare l'importo annuale di lire 4.800.000.

Art. 115. Interventi concessi dall'IRCAC.

1. L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), previa convenzione con gli Assessorati competenti, concede gli aiuti alle imprese a finalità regionale previsti dagli articoli 31 e 32 e gli aiuti "de minimis" previsti dagli articoli 40, 41, 45 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

2. Gli aiuti alle imprese cooperative previsti dalle disposizioni di legge previgenti all'entrata in vigore della [legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4](#) continuano ad essere concessi dall'IRCAC nei limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis".

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo a gestione separata istituito con l'articolo 63 della [legge regionale 7 marzo 1997, n. 6](#) e successive modifiche e integrazioni che viene incrementato fino alla concorrenza delle risorse finanziarie stabilite dalle disposizioni di legge richiamate al comma 1.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'IRCAC entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla modifica dello Statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma

1.

Art. 116. Interventi concessi dall'IRFIS.

1. Agli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 11 della [legge regionale 5 agosto 1957, n. 51](#) e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della [legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50](#) e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 23 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 96](#) e successive modifiche e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 15 e 16 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#).

Art. 117. Regimi di aiuto esenti.

1. I regimi di aiuto previsti dalla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), agli articoli 27 (aiuti all'investimento), 29 (imprenditoria giovanile), 30 (imprenditoria femminile), 32 (talassoterapia e servizi sociosanitari), 33 (beni culturali), 48 (aiuti investimenti artigianato), 49 (artigianato di servizi), 60 (investimenti imprese commerciali), 67 (investimenti industria) - con esclusione degli interventi di cui al comma 8 -, 68 (prestiti partecipativi), 70 (riuso e riciclo rifiuti), 75 (strutture ricettive), 76 (contributi sulle operazioni di mutuo), 77 (contributi in conto capitale) e 87 (agriturismo), per quanto destinati alle piccole e medie imprese, rientrano nell'ambito di applicazione del [Regolamento CE n. 70/2001](#) della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, serie L - 10, del 13 gennaio 2001. I singoli aiuti di importo elevato di cui all'articolo 6 del [Regolamento CE n. 70/2001](#) sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.

2. I regimi di aiuto previsti dalla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#), all'articolo 19 (aiuti alla formazione) rientrano nell'ambito di applicazione del [Regolamento CE n. 68/2001](#) della Commissione europea del 12 gennaio 2001 "Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato destinati alla formazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea serie L - 10 del 13 gennaio 2001. I

singoli aiuti di importo elevato di cui all'articolo 5 del Regolamento CE n. 68/2001 sono individualmente notificati alla Commissione europea e possono essere attuati soltanto dopo che sia intervenuta l'autorizzazione comunitaria.

Art. 118. Contratti di programma regionali.

1. Gli aiuti di Stato di cui alla [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) possono essere concessi anche tramite contratti di programma regionali.

2. I contratti di programma regionali sono utilizzati per la realizzazione di grandi investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio o comunque aventi contenuto innovativo.

3. I contratti di programma vengono stipulati dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato. Essi devono comportare investimenti, comprensivi anche della quota di aiuto pubblico, di norma superiori ai 30 miliardi di lire e devono altresì alternativamente essere proposti:

a) da imprese o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione operanti nei settori

industriale, turistico, dell'agricoltura, della pesca, dei servizi, dell'artigianato, del commercio, dell'edilizia, dell'energia, della multimedialità e delle telecomunicazioni che abbiano ad oggetto piani progettuali a contenuto innovativo o integrati, anche di carattere intersettoriale o di filiera, articolati sul territorio ovvero in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo e sull'economia locale. I contratti possono essere promossi pure da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in più settori, purché abbiano ad oggetto iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti;

b) da un soggetto promotore che assuma gli oneri derivanti dalla redazione dello studio di prefattibilità riguardante iniziative integrate negli stessi settori di cui alla lettera a), atte ad attrarre investimenti e/o a creare occupazione ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio e che si riservi di individuare, entro la fase di programmazione finanziaria del contratto, gli operatori di cui alla stessa lettera a).

4. Le procedure della contrattazione programmata sono definite con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta.

5. La Regione può altresì partecipare ai contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

Art. 119. Sgravi fiscali.

1. Possono essere stabiliti sgravi fiscali e riduzioni delle imposte e tasse anche erariali, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 20 della [legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32](#) in favore delle imprese operanti in Sicilia nel caso in cui si verifichino calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Art. 120. Contributo straordinario in favore delle imprese commerciali.

1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nell'ambito del "de minimis", un contributo straordinario a titolo di indennizzo agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese nei centri medesimi. Per le finalità del presente comma è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'anno 2001 la spesa di lire 500 milioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 ^[135].

3. Le disposizioni assessoriali di cui al comma 2 si applicano anche alle istanze eventualmente già presentate riferite ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ^[136].

Art. 121. Istituzione dell'organismo pagatore regionale.

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, del [decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165](#) e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle forme e modalità ivi previste, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a porre in essere quanto necessario per l'istituzione dell'organismo pagatore regionale.

2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede altresì a disciplinare con proprie direttive:

a) i poteri, gli obblighi e le responsabilità dell'organismo, quali definiti agli articoli 2 e 3 del [Regolamento CE n. 1258/99](#), nonché la struttura amministrativa dello stesso;

b) l'attribuzione delle responsabilità e le funzioni nel pieno rispetto del [Regolamento CE n. 1663/95](#) e del relativo allegato.

Titolo VIII

NORME IN MATERIA DI PARCHI, RISERVE NATURALI E DIFESA DEL SUOLO

Art. 122. Progetti integrati territoriali ricadenti nei parchi e riserve naturali.

1. Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali ^[137].

2. Sulle determinazioni della Conferenza il consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del comitato tecnico-scientifico.

Art. 123. Programmi di intervento.

1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all'articolo 24 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#), come sostituito dall'articolo 27 della [legge regionale 9 agosto 1988, n. 14](#), ed integrato dall'articolo 11 della [legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71](#), hanno la stessa efficacia attribuita al piano triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia di opere pubbliche.

2. L'Ente parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, previsto dall'articolo 24 della [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni, e lo approva, previo parere del comitato tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilità dei singoli interventi alle finalità istitutive del Parco.

3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previsto dall'articolo 10, lettera g) della [legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71](#).

Art. 124. Pareri tecnici.

1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 2 milioni di Euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente parco provvede a modificare il proprio regolamento in conformità al disposto di cui al comma 1, e a trasmetterlo all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

Art. 125. Nulla osta Ente parco.

1. ^[138].

Art. 126. Comitato esecutivo.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, della [legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71](#), si applicano, a decorrere dalla nomina dei nuovi comitati esecutivi, in tutti i casi in cui un sindaco decade a qualsiasi titolo dalla carica.

Art. 127. Fondo per la progettazione.

1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Dipartimento regionale delle foreste, è istituito un fondo di lire 1.000 milioni.

2. L'Amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relative relazioni geognostiche e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, undicesimo comma, della [legge regionale 29 aprile 1985, n. 21](#), come modificato dall'articolo 22 della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10](#).

Art. 128. Programma triennale delle opere pubbliche per le riserve naturali.

1. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente per il settore riserve naturali si provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905 e 86104 del bilancio della Regione.

Art. 129. Ente parco fluviale dell'Alcantara.

1. Al fine di consentire il completamento della rete ecologica siciliana e mettere a sistema le aree naturali protette coerentemente ai principi e linee guida del POR Sicilia 2000-2006, è istituito il Parco naturale regionale "Ente parco fluviale dell'Alcantara" la cui gestione, amministrazione e rappresentanza è affidata all'omonimo ente di gestione secondo le norme di cui alla [legge regionale 6 maggio 1981, n. 98](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sono disciplinate l'organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell'ente parco, secondo quanto previsto dalla [legge regionale n. 98 del 1981](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 130. Piano stralcio di bacino.

1. In attesa della emanazione di un'organica normativa in materia di difesa del suolo al fine di ottemperare a quanto previsto dal Programma operativo regionale 2000-2006 e di dare attuazione alle disposizioni di cui alle leggi 3 agosto 1998, n. 267, 13 luglio 1999, n. 226, e 11 dicembre 2000, n. 365, concernenti l'assetto idrogeologico, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente predispone il progetto di piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui al [decreto legge 11 giugno 1998, n. 180](#), anche per stralci relativi a bacini idrografici o sottobacini. A tal fine, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono individuati i bacini ai quali è data priorità nella redazione del piano stralcio. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono trasmessi alle province e ai comuni territorialmente competenti per la pubblicazione all'Albo pretorio. Gli atti rimangono disponibili per la consultazione per i successivi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio. Chiunque può presentare all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, alle province ed ai comuni territorialmente competenti, osservazioni al progetto di piano nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

2. Nei successivi trenta giorni l'Assessore per il territorio e l'ambiente convoca la Conferenza programmatica di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis del [decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 dicembre 2000, n. 365](#). Alla Conferenza partecipano le province ed i comuni rientranti nel bacino idrografico oggetto del progetto di piano. La Conferenza programmatica esprime il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 1 bis del [decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279](#), convertito con modificazioni dalla [legge 11 dicembre 2000, n. 365](#), tenuto altresì conto delle osservazioni presentate ai sensi del comma 1. Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza programmatica.

Art. 131. Pareri. Riduzione di termini.

1. Per l'emanazione dei provvedimenti di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in materia di tutela dell'ambiente i termini temporali stabiliti dal comma 9 dell'articolo 68 della [legge regionale 17 aprile 1999, n. 10](#) sono ridotti a quarantacinque giorni.

Art. 132. Autorizzazione integrata ambientale.

1. Ai fini dell'attuazione in Sicilia del [decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372](#), l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente stabilisce, entro i termini indicati al comma 3 dell'articolo 4 del [decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372](#), il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande, garantendone il necessario e più efficace regime di pubblicità.

Art. 133. Effetti della manovra finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Art. 134.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

ALLEGATI

(Omissis)

[1] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall'1 gennaio 2004 come stabilito dall'art. 32 della stessa [L.R. 21/2003](#).

[2] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall'1 gennaio 2004 come stabilito dall'art. 32 della stessa [L.R. 21/2003](#).

- [3] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall'1 gennaio 2004 come stabilito dall'art. 32 della stessa [L.R. 21/2003](#).
- [4] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall'1 gennaio 2004 come stabilito dall'art. 32 della stessa [L.R. 21/2003](#).
- [5] Comma aggiunto dall'art. 6 della [L.R. 31 maggio 2004, n. 9](#).
- [6] Sostituisce il comma 3, art. 1 della [L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#).
- [7] Articolo sostituito dall'art. 6 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#) e abrogato dall'art. 4 della [L.R. 21 agosto 2007, n. 15](#).
- [8] Comma così modificato dall'art. 11 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#). La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 2008, n. 442, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui pone «a carico» delle province «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della [legge regionale 5 settembre 1990, n. 34](#) e successive modifiche ed integrazioni», nonché nella parte in cui pone «a carico» dei comuni «l'onere relativo alla tassa e agli accessori» dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani «per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali».
- [9] Articolo già sostituito dall'art. 9 della [L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#) e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 della [L.R. 22 febbraio 2019, n. 1](#).
- [10] Comma aggiunto dall'art. 127 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004](#).
- [11] Modificano l'art. 9 della [L.R. 19 giugno 1991, n. 38](#).
- [12] Comma aggiunto dall'art. 127 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004](#).
- [13] Comma così modificato dall'art. 78 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#).
- [14] Comma aggiunto dall'art. 27 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#).
- [15] Comma così modificato dall'art. 62 della [L.R. 5 novembre 2004, n. 15](#).
- [16] Comma aggiunto dall'art. 127 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17](#), con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004](#).
- [17] Modifica il comma 2, art. 15 della [L.R. 9 ottobre 1998, n. 26](#).
- [18] Comma così modificato dall'art. 76 della [L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).
- [19] Comma così modificato dall'art. 139 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [20] Articolo abrogato dall'art. 66 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#).
- [21] Comma così modificato dall'art. 139 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [22] Sostituiscono gli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 della [L.R. 8 luglio 1977, n. 47](#).
- [23] Modifica l'art. 11 della [L.R. 8 luglio 1977, n. 47](#).
- [24] Sostituisce il quarto comma, art. 12 della [L.R. 8 luglio 1977, n. 47](#).
- [25] Modifica il comma 2, art. 1 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [26] Sostituisce la lett. c), comma 2, art. 3 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [27] Sostituisce il comma 3, art. 4 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [28] Modifica il comma 3 art. 31 della [L.R. 17 marzo 2000, n. 8](#).

- [29] Articolo così sostituito dall'art. 3 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#).
- [30] Comma già modificato dall'art. 24 della [L.R. 23 dicembre 2002, n. 23](#), dall'art. 62 della [L.R. 5 novembre 2004, n. 15](#) dall'art. 12 della [L.R. 30 gennaio 2006, n. 1](#) e così ulteriormente modificato dall'art. 127 della [L.R. 12 maggio 2010, n. 11](#).
- [31] Comma abrogato dall'art. 24 della [L.R. 23 dicembre 2002, n. 23](#).
- [32] Modifica la lett. e), comma 2, art. 3 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [33] Aggiunge il comma 7 all'art. 16 della L.R. 15 maggio 2001, n. 10.
- [34] Modifica il comma 1, art. 16 della [L.R. 18 dicembre 2000, n. 26](#).
- [35] Proroga il termine di cui al comma 8, art. 68 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [36] Modifica l'art. 1 della [L.R. 29 novembre 1979, n. 234](#).
- [37] Modifica il comma 15, art. 1 della [L.R. 9 ottobre 1998, n. 27](#).
- [38] Modifica la lett. b), comma 1, art. 54 della [L.R. 27 aprile 1999, n. 10](#).
- [39] Modifica l'art. 8 della [L.R. 29 dicembre 1962, n. 28](#).
- [40] Sostituisce il comma 6, art. 3 della [L.R. 3 novembre 1994, n. 43](#).
- [41] Aggiunge il comma 8 all'art. 4 della [L.R. 3 novembre 1994, n. 43](#).
- [42] Modifica il comma 6, art. 4 della [L.R. 15 maggio 2000, n. 10](#).
- [43] Modifica la lett. i), comma 1, art. 36 della L.R. 17 marzo 2000, n.8.
- [44] Modifica il comma 1, art. 43 della [L.R. 18 dicembre 2000, n. 26](#).
- [45] Modifica il comma 1, art. 5 della [L.R. 6 aprile 1996, n. 23](#).
- [46] Modifica il comma 4, art. 11 della [L.R. 30 dicembre 2000, n. 36](#).
- [47] Modifica l'art. 4 della [L.R. 31 agosto 2000, n. 19](#).
- [48] Modifica il comma 8, art. 16 della [L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).
- [49] Modifica il comma 2, art. 17 della [L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).
- [50] Modifica il comma 1, art. 64 della [L.R. 6 aprile 1996, n. 16](#).
- [51] Sostituisce il comma 3, art. 64 della [L.R. 6 aprile 1996, n. 16](#).
- [52] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 17 della [L.R. 24 febbraio 2000, n. 6](#).
- [53] Comma così sostituito dall'art. 8 della [L.R. 3 ottobre 2002, n. 14](#).
- [54] Modifica il comma 1, art. 27 della [L.R. 5 gennaio 1999, n. 4](#).
- [55] Sostituisce il comma 2 dell'art. 26 della [L.R. 26 agosto 1992, n. 7](#).
- [56] Sostituisce il comma 2, art. 25 della [L.R. 23 maggio 1991, n. 36](#).
- [57] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 15 della [L.R. 9 ottobre 1998, n. 26](#).
- [58] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 20](#).
- [59] Comma abrogato dall'art. 11 della [L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#).
- [60] Comma abrogato dall'art. 15 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#).
- [61] Comma già modificato dall'art. 12 della [L.R. 30 gennaio 2006, n. 1](#), dall'art. 2 della [L.R. 16 dicembre 2008, n. 19](#) e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della [L.R. 5 aprile 2011, n. 5](#).
- [62] Comma aggiunto dall'art. 9 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#) e così modificato dall'art. 71

della [L.R. 15 maggio 2013, n. 9.](#)

[63] Sostituisce il comma 6, art. 5 della [L.R. 20 giugno 1997, n. 19.](#)

[64] Sostituisce l'art. 1 della [L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.](#)

[65] Titolo così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.

[66] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.

[67] Termine così prorogato dall'art. dall'art. 99 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.](#)

[68] Sostituisce le lett. b) e d), art. 29 della [L.R. 4 gennaio 1984, n. 1.](#)

[69] Articolo soppresso dall'art. 52 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17,](#) con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004.](#)

[70] Sostituisce il comma 1, art. 16 della [L.R. 17 maggio 1984, n. 31.](#)

[71] Comma così modificato dall'art. 11 della [L.R. 30 ottobre 2002, n. 16.](#)

[72] Articolo così sostituito dall'art. 4 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2.](#)

[73] Comma così modificato dall'art. 10 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17,](#) con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004.](#)

[74] Comma modificato dall'art. 76 della [L.R. 3 dicembre 2003, n. 20](#) e abrogato dall'art. 10 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17,](#) con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004.](#)

[75] Comma già modificato dall'art. 15 della [L.R. 10 dicembre 2001, n. 21,](#) dall'art. 127 della [L.R. 28 dicembre 2004, n. 17,](#) con la decorrenza indicata dall'art. 129 della stessa [L.R. 17/2004](#) e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della [L.R. 17 marzo 2016, n. 3.](#)

[76] Comma aggiunto dall'art. 21 della [L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.](#)

[77] Sostituisce il comma 2, art. 9 della [L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.](#)

[78] Modifica il comma 2, art. 1 della [L.R. 30 dicembre 2000, n. 34.](#)

[79] Comma così modificato dall'art. 12 della [L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.](#)

[80] Articolo abrogato dall'art. 6 della [L.R. 11 agosto 2017, n. 16.](#)

[81] Comma così modificato dall'art. 129 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2.](#)

[82] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.

[83] Titolo così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24.

[84] Comma sostituito dall'art. 30 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2,](#) già modificato dall'art. 38 della [L.R. 19 maggio 2003, n. 7](#) e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della [L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.](#)

[85] Modifica il comma 2, art. 6 della [L.R. 31 maggio 1994, n. 17.](#)

[86] Sostituisce il comma 3, art. 10 della [L.R. 6 aprile 1996, n. 16.](#)

[87] Inseriscono i commi 3 bis e 12 nell'art. 10 della [L.R. 6 aprile 1996, n. 16.](#)

[88] Sostituisce il comma 2, art. 16 della [L.R. 12 giugno 1976, n. 78.](#)

[89] Sostituisce l'art. 57 della [L.R. 27 dicembre 1978, n. 71.](#)

[90] Comma aggiunto dall'art. 30 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2.](#)

[91] Comma aggiunto dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#) e così modificato dall'art. 35 della [L.R. 31 maggio 2004, n. 9.](#)

- [92] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54, [L.R. 16/2017](#).
- [93] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 54, [L.R. 16/2017](#).
- [94] Comma così modificato dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [95] Comma aggiunto dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [96] Comma aggiunto dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [97] Comma aggiunto dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [98] Comma aggiunto dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [99] Comma così modificato dall'art. 6 della [L.R. 19 maggio 2005, n. 5](#).
- [100] Lettera così modificata dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [101] Lettera così modificata dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [102] Comma così sostituito dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#).
- [103] Comma così sostituito dall'art. 35 della [L.R. 31 maggio 2004, n. 9](#).
- [104] Comma già sostituito dall'art. 94 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#) e così ulteriormente sostituito dall'art. 58 della [L.R. 7 maggio 2015, n. 9](#).
- [105] Comma aggiunto dall'art. 58 della [L.R. 7 maggio 2015, n. 9](#) e così modificato dall'art. 1 della [L.R. 10 luglio 2015, n. 12](#).
- [106] Aggiunge il comma 4 all'art. 3 della [L.R. 31 agosto 2000, n. 19](#).
- [107] Articolo modificato con avviso di rettifica pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24 e così sostituito dall'art. 2 della [L.R. 9 agosto 2002, n. 11](#).
- [108] Comma così modificato dall'art. 23 della [L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#).
- [109] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 9 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [110] Comma abrogato dall'art. 42 della [L.R. 2 agosto 2002, n. 7](#).
- [111] Comma abrogato dall'art. 42 della [L.R. 2 agosto 2002, n. 7](#).
- [112] Articolo così sostituito dall'art. 17 della [L.R. 15 maggio 2002, n. 4](#).
- [113] Modifica il comma 7, art. 4 della [L.R. 29 aprile 1985, n. 21](#).
- [114] Comma così rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 25 maggio 2001, n. 26.
- [115] Modifica la lett. c), comma 1, art. 16 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [116] Comma rettificato con avviso pubblicato in G.U.R. 18 maggio 2001, n. 24. Modifica il comma 1, art. 26 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [117] Modifica i commi 1, 2 e 3, art. 27 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [118] Modifica il comma 1, art. 28 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [119] Aggiunge il comma 5 all'art. 43 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [120] Modifica il comma 2, art. 49 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 32](#).
- [121] Modifica la lett. c), comma 2, art. 55 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36](#).
- [122] Modifica il comma 5, art. 66 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36](#).
- [123] Aggiunge la lett. d) all'art. 72 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36](#).
- [124] Modifica la lett. c), comma 5, art. 75 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36](#).

- [125] Modifica i commi 6, 10 e 12, art. 88 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)
- [126] Modifica il comma 2, art. 94 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)
- [127] Aggiunge il comma 5 all'art. 95 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)
- [128] Modifica la lett. c), comma 1, art. 97 della L.R. 23 dicembre 200, n. 36.
- [129] Sostituisce l'art. 108 della L.R. 23 dicembre 200, n. 36.
- [130] Modifica il comma 6, art. 126 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)
- [131] Modifica gli artt. 48, 49 e 52 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)
- [132] Comma inserito dall'art. 6 della [L.R. 22 dicembre 2005, n. 20.](#)
- [133] Comma abrogato dall'art. 27 della [L.R. 19 maggio 2005, n. 5.](#)
- [134] Per un'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 103 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4.](#)
- [135] Comma così sostituito dall'art. 139 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4.](#)
- [136] Comma aggiunto dall'art. 139 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4.](#)
- [137] Comma così modificato dall'art. 139 della [L.R. 16 aprile 2003, n. 4.](#)
- [138] Modifica il comma 5, art. 24 della [L.R. 23 dicembre 2000, n. 36.](#)